

CCCXCIX.

2ª TORNATA DI MARTEDÌ 17 FEBBRAIO 1885

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE BIANCHERI.

SOMMARIO. *Il deputato Di San Donato chiede che si verifichi se la Camera sia in numero legale — Sulla questione se debbasi fare la seconda chiama per verificare se la Camera sia in numero legale parlano il deputato Capo, il presidente della Camera, e il deputato Parenzo. — Il ministro degli affari esteri dichiara di non potere accettare una interrogazione presentata dal deputato Sonnino Sidney — Osservazioni del deputato Sonnino Sidney. — Seguito della discussione sul disegno di legge relativo all'esercizio delle strade ferrate — Parlano su parecchi articoli attinenti alle tariffe i deputati Sanguinetti, Lazzaro, Cavalletto, Giolitti, Cairoli, Gabelli, Merzario, Corvetto relatore, Visocchi, Baccarini, Pasquali, Canzi, il ministro di agricoltura e commercio ed il ministro dei lavori pubblici. — Il deputato Fortunato interroga il ministro dell'interno intorno ai nuovi danni del comune di Campomaggiore — Risposta del presidente del Consiglio.*

La seduta comincia alle ore 2,25 pomeridiane. **Fabrizj Paolo**, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta precedente, che è approvato; quindi legge il seguente sunto di

Petizioni.

3562. Nardi Giovanni a nome dei possidenti ed agricoltori del distretto di Sacile e di altri comuni della provincia di Udine, e i Comizi agrari di Abbiategrosso e di Gaeta, chiedono provvedimenti legislativi a favore dell'industria agricola.

3563. La Camera di commercio ed arti di Modena fa voti che vengano modificate le condizioni e tariffe dei trasporti annesse al disegno di legge sulle convenzioni ferroviarie.

Congedi.

Presidente. Hanno chiesto congedo, per motivi di famiglia, gli onorevoli: Cibrario, Tecchio e Gianolio di giorni 8.

(Sono conceduti.)

Proposta del deputato di San Donato sull'ordine del giorno.

Di San Donato. Chiedo di parlare sull'ordine del giorno.

Presidente. Ne ha facoltà.

Di San Donato. Onorevole presidente, questa mattina la Camera ha tenuto seduta; e dando ora uno sguardo ai banchi dei deputati, mi pare conveniente rimandare la seduta di oggi a domani; anche per un sentimento di considerazione al personale di servizio, che da gran tempo sovraccaricato di lavoro, potrebbe approfittare di questa mezza giornata di riposo. Io quindi faccio formale proposta di rimandare la seduta a domani.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Prinetti.

Prinetti. Prego la Camera di non accogliere la proposta dell'onorevole Di San Donato. Molti di noi sono qui da lungo tempo per attendere con piena diligenza alla discussione lunga e dettagliata, che occupa presentemente la Camera; ed io

credo che se si fosse trattato di dare alcuni giorni di vacanza per modo che sarebbe stato possibile a parecchi di noi di tornare al loro paese e ai loro affari, questo sarebbe stato logico e secondo le vecchie consuetudini della Camera; ma il perdere la giornata d'oggi non credo proprio che sia utile a nessuno, mentre potrebbe avere nel paese un effetto non desiderabile.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Di San Donato.

Di San Donato. Io credeva che non si sarebbe fatta opposizione al delicato pensiero che ha ispirata la mia proposta. L'onorevole mio contraddittore dice che la Camera non dovrebbe approvare la proposta da me fatta. Io comincio col dire che la Camera non c'è, o prego l'onorevole presidente di far verificare se siamo in numero.

Presidente. Onorevole Di San Donato, la pregherei di non insistere in questa sua domanda, perchè la Camera potrebbe, per esempio, tener seduta fin verso le cinque.

Di Breganze. Si verifichi se siamo in numero.

Depretis, presidente del Consiglio. Il numero si verifica quando si tratta di votare.

Presidente. È pervenuta alla Presidenza una domanda perchè si verifichi se la Camera sia in numero. Essa è sottoscritta dagli onorevoli Di San Donato, Simeoni, De Zerbi, Francica, Buonaiuto, Grossi, Pais, Parenzo, Del Giudice, Di Breganze, Riolo, Vetere, Palizzolo, e Sprovieri.

Si faccia la chiama per verificare se la Camera sia in numero.

Chimirri, segretario, fa la chiama.

Presidente. Si faccia la seconda chiama.

Quartieri, segretario, fa la seconda chiama.

Presidente. La Camera essendo in numero, si procederà nell'ordine del giorno.

Discussione sopra un appello al regolamento.

Capo. Chiedo di parlare, per fare appello al regolamento.

Presidente. Ha facoltà di parlare.

Capo. Siccome non si tratta di parlare a proposito di un articolo delle convenzioni, certamente non mi capiterà di esser qualificato, o nemico del Governo, o nemico della patria. (*Mormorio*) Ma io chiedo di parlare unicamente per chiedere all'egregio nostro presidente, se il sistema tenuto oggi per verificare se la Camera fosse in numero, sia il sistema che si è sempre tenuto dal 1865 a questa parte.

Quando dieci deputati, secondo il regolamento, domandarono che sia verificato se la Camera è in

numero, evidentemente fatta la prima chiama cessa, secondo me, la facoltà di procedere alla seconda. Perchè una volta verificata regolarmente la mancanza del numero legale, non c'è più Camera. (*Oh! oh! — Rumori a destra e al centro*)

Presidente. Facciano silenzio! Lascino che ciascuno esprima il proprio avviso liberamente!

Capo. Ecco, signori. Giacchè si fanno dei rumori richiamerò alla memoria di quelli che li fanno, ciò che avvenne l'altro giorno, a proposito della questione agraria.

Cairolì. Allora non si trattava delle convenzioni!

Capo. Questo non lo so, o non lo dico.

L'altro giorno, ci furono dieci deputati, i quali, forse perchè non appartenenti a questo lato della Camera, (*Accenna a sinistra*) domandarono di verificare se vi fosse il numero legale. Ebbene, finita la prima chiama non si procedette alla seconda. (*Commenti a destra e al centro*)

Presidente. Ma lascino parlare l'oratore, onorevoli colleghi.

Capo. È inutile negarlo.

Presidente. Onorevole Capo, parli, parli; che le risponderò io.

Capo. Non solo l'altro giorno, ma da parecchi anni non si è mai fatta la seconda chiama per verificare se la Camera sia in numero; ed io ho domandato di sapere perchè oggi, vedutosi una volta che la Camera non era in numero per via della chiama, si sia fatta una seconda chiama. E questo io dico, o signori, non perchè io sia uno di coloro che hanno firmato la domanda di verificare se vi fosse il numero legale, poichè io non l'ho firmata.

Io dico solo che noi resteremo qui sino alle sette; e parecchi di coloro i quali sono venuti a rispondere alla seconda chiama, di qui a dieci minuti non saranno più nella Camera. (*Oh! oh! — Rumori*) Ed allora potrebbe succedere questo caso, e succederà, che noi di qui a quindici minuti, alla prima votazione che ci dovrà essere, presenteremo la domanda della chiama, e si verificherà che la Camera non è in numero. Ora, perchè abbiamo voluto dare questo spettacolo, invece di accettare la proposta dell'onorevole Di San Donato, di rimettere cioè a domani la seduta?

Chechè ne sia, io insisto nel domandare uno schiarimento, poichè oggi si è fatto quello che non s'era mai fatto.

Presidente. Io sodisfo subito e pienamente al suo desiderio, dichiarando che quanto Ella ha affermato essere accaduto per il passato, non è completamente esatto.

Poichè, allorquando fui altra volta onorato dell'ufficio di tenere la Presidenza, sempre considerai l'operazione della chiama come non compiuta, se non si fosse terminata la seconda chiama. Questa fu la costante mia interpretazione del regolamento.

L'onorevole Capo ha invocato il precedente di pochi giorni or sono, in cui si fece solamente la prima chiama. Ora io debbo dichiarare all'onorevole Capo ed alla Camera, che, essendo sorti alcuni dubbi esposti anche dallo stesso vice-presidente, onorevole Di Rudini, nel Consiglio di Presidenza, se cioè, convenisse o no di far la seconda chiama in casi simili, esposi l'opinione che la prima e la seconda chiama formano sempre la operazione completa, ed anzi dichiarai che se fossi stato io alla Presidenza nella seduta antimeridiana del 10 corrente, avrei fatto fare la seconda chiama. Sicchè oggi non ho fatto altro che seguire quello che ho sempre opinato, e quello che ho sempre fatto precedentemente.

E siccome non vi è alcuna disposizione nel regolamento, la quale vieti che in questi casi si faccia la seconda chiama; e siccome, a parer mio, questa è sempre una conseguenza naturale, necessaria, incontestabile, della prima, io dichiaro: che fino a che avrò l'onore di stare a questo posto, ogni volta che ci sarà da fare una chiama, la farò sempre seguire dalla seconda chiama.

L'onorevole Parenzo ha facoltà di parlare.

Parenzo. A me dispiace moltissimo di trovarmi in disaccordo, nella interpretazione data al regolamento, con l'egregio nostro presidente. (*Interruzioni — Rumori a destra e al centro*)

Ciascuno ha le sue opinioni, ed ha il diritto di manifestarle. Io poi dei rumori non ho nessuna paura; anzi mi spingono a parlare più a lungo e più forte.

Presidente. Parli alla Camera, onorevole Parenzo, la prego. Non badi alle interruzioni.

Di San Donato. È un avvertimento. (*ilarità*)

Presidente. Ma li prego di rispettarci scambievolmente, onorevoli colleghi!

Parenzo. Dunque a me dispiace di trovarmi in disaccordo con le opinioni manifestate dall'egregio nostro presidente; tanto più che ho per lui la massima deferenza e stima, e la massima fiducia per il modo col quale egli, imparzialmente, disimpegna le sue funzioni.

Ma a me sembra però che in questo, più che una questione di interpretazione del regolamento, vi sia una questione di diritto per tutti noi. La domanda di verificare se la Camera sia in numero ha questa ragione: di tutelare, così la minoranza come la maggioranza, da eventuali colpi di sorpresa.

(*Commenti*) È un diritto che ci si riconosce; perchè quando la Camera non è in numero, se ciò viene accertato per via della chiama, si distrugge la presunzione legale che lo sia ad ogni modo, ed essa non ha più facoltà di deliberare.

Le proporzioni potrebbero altrimenti essere alterate; e potrebbero così passare mozioni le quali non avrebbero l'appoggio della maggioranza; ed infine si avrebbero, come dicevo poco fa, veri e propri colpi di sorpresa. Quindi, quando si discute una questione di regolamento, la questione si eleva al disopra dell'argomento, che può essere in discussione. Oggi, divenuta questa una discussione di diritto generale, una questione quasi di diritto pubblico, e passata in un campo molto più elevato, io domando se la interpretazione che l'egregio presidente dà al regolamento corrisponda ai precedenti della Camera e alla ragione stessa dell'articolo del regolamento. Parlo dei precedenti della Camera, perchè ho udito da vari colleghi più anziani di me che questa questione fu trattata altre volte a Firenze, nel Parlamento italiano; e che vi fu risolta nel senso che l'onorevole Capo ed io sosteniamo. C'è poi l'interpretazione data al regolamento pochi giorni fa. Per cui siamo di fronte a due fatti contraddittorii riguardo all'interpretazione che la Camera dà al proprio regolamento.

C'è poi una questione intrinseca derivante dal regolamento stesso. Che cosa è questo diritto che si concede a dieci deputati di domandare se la Camera è in numero? È precisamente il diritto di verificare se in quel dato momento, in cui una determinata discussione sta per farsi, vi sia nella Camera la podestà di deliberare. (*Rumori*)

Ora, o signori, quando voi ammettete la seconda chiama, ammettete a funzionare e a deliberare una Camera che per via della chiama è già stata riconosciuta non in numero legale. Si comprende la seconda chiama in una votazione, perchè in questo caso si ha la presunzione di diritto che la Camera sia già in numero; ma quando la chiama si fa per verificare se essa sia o no in numero, e che da essa risulta che il numero non c'è, io domando come si possa fare una nuova operazione nel seno della Camera? (*Rumori*)

La seconda chiama è o non è una operazione? è o non è un modo per verificare se la Camera è in numero?

Voi avete il risultato negativo nella prima chiama; quindi non si può proseguire in un'altra operazione.

Ora, poichè questa questione è stata sollevata, sarà forse opportuno che la Camera decida sulla interpretazione di quest'articolo, appunto per evi-

tare che in future occasioni si possano invocare precedenti contraddittorî; cioè il precedente di pochi giorni fa e quello d'oggi. Ed appunto perchè non si possano invocare questi due precedenti, io credo che lo stesso onorevole presidente converrà sull'opportunità che la Camera si pronunzi sulla interpretazione da darsi su questo proposito al regolamento.

Presidente. L'onorevole Parenzo ha accennato a fatti che sarebbero accaduti dal 1865 in poi, ed ha assicurato che la Camera in parecchie occasioni ha interpretato il regolamento nel modo da lui accennato. Ora, per quanto io mi ricordi, dal tempo ch'io faccio parte della Camera, ed ho la memoria assai fresca per ritenere le cose, mai e poi mai la Camera stessa ha preso deliberazioni per interpretare il regolamento nel senso dall'onorevole Parenzo esposto. Anzi dichiaro che tanto a Firenze quanto a Roma nei diversi anni in cui ebbi l'onore di reggere la Presidenza della Camera non mi discostai mai dalla interpretazione data oggi al regolamento per ciò che riguarda la chiama; perchè tanto la prima, quanto la seconda chiama formano, a mio avviso, una sola operazione.

L'onorevole Parenzo considera invece la prima chiama come un'operazione staccata, con la quale si verifica se la Camera sia o non sia in numero.

Ma io fo osservare all'onorevole Parenzo che è assai facile scorgere come, se si procedesse alla sola prima chiama, per qualche minuto di ritardo ad entrare nell'Aula per parte di qualche deputato, potrebbe non trovarsi il numero legale, mentre effettivamente la Camera sarebbe in numero dopo la seconda chiama. Non vi è dunque ombra di violazione di diritti, nè individuali, nè generali della Camera. Ed anzi è questa la interpretazione che può meglio tutelare, come voleva l'onorevole Parenzo, l'interesse di tutti i partiti. Ed è per questo appunto che io mi fo lecito di raccomandare sempre la stretta e rigorosa osservanza del regolamento, perchè credo che una rigorosa e stretta osservanza del regolamento sia la più salda e vera tutela dei diritti che appartengono alle minoranze. Onde, ripeto ancora, che io ho interpretato sempre il regolamento nel modo cui ho accennato testè; e che anche pochi di fa, quando l'Ufficio di Presidenza credette di tenere altra via, io fui dell'avviso che si avesse dovuto fare anche la seconda chiama.

Dichiaro poi che il regolamento non contiene nessuna disposizione per la quale si debba distinguere la prima dalla seconda chiama.

Del resto, se l'onorevole Parenzo crede di presentarsi con proposte in contrario, esse faranno il corso

prescritto dal regolamento e la Camera prenderà poi le sue deliberazioni. (*Bene! Bravo!*)

Parenzo. Chiedo di parlare.

Presidente. Ne ha facoltà.

Parenzo. Naturalmente in fatto di precedenti io non posso allegarne di positivi come l'onorevole presidente, imperocchè io sono alla Camera solo da tre Legislature. Alcuni però hanno affermato che dei precedenti ce ne sono.....

Presidente. Potrebbe fallire la mia memoria.

Parenzo. ... ma su di ciò io non insisto. Quanto all'accertamento del numero legale io mi permetto di conservare la mia opinione, giacchè faccio osservare all'onorevole presidente che la constatazione se la Camera sia o non sia in numero ha questa ragione, che cioè chi discute, desidera discutere davanti a chi deve giudicare, cioè alla presenza di coloro, che sono poi chiamati a dare il voto.

Quindi l'accertamento del numero legale deve farsi nel momento in cui esso viene domandato. (*Commenti*)

So invece si dà luogo, con una seconda chiama e con delle lungaggini (*Oh! oh! — Rumori*) a quei colleghi, che si ispirano negli ambulatori se debbano votare pel sì, o pel no (*Rumori*), allora è evidente che cessa lo scopo della constatazione del numero legale.

Del resto, l'onorevole presidente ci ha dichiarato che egli non crede che su questa questione la Camera debba essere ora interpellata, e che, chi ciò creda, ne debba fare una mozione speciale, la quale dovrà fare il corso regolamentare.

Ora, io non sono tanto ingenuo da presentare una mozione, che deve fare il lungo corso, che fanno le nostre proposte. A me basta essermi associato all'onorevole Capo nel sollevare quest'incidente, che resterà negli annali parlamentari, salvo poi ai nostri posteri, quando dovranno fare un regolamento più razionale, di tenere conto della discussione oggi avvenuta. (*Commenti al centro e a destra*)

Presidente. Prima di tutto ringrazio l'onorevole Parenzo delle parole cortesi che mi ha voluto rivolgere, e lo assicuro che la mia opinione è sempre stata quale da me or ora fu manifestata, e cioè che tanto la prima quanto la seconda chiama non sieno che un'unica e medesima operazione. Potrò essere in errore, ma questa, ripeto, è stata sempre la mia opinione.

Io dissi poi quale era il modo, secondo me, di avere un'interpretazione definitiva del regolamento a questo proposito; ma se però si vuole avere ora un voto della Camera, e se

la opinione dell'onorevole Parenzo dalla Camera sarà accolta, io mi atterro alle sue deliberazioni, perchè non ho che un desiderio, quello di fare tutto quanto dipende da me per meritarmi la fiducia della Camera. (*Benissimo! Bravo!*)

Onde, non essendovi altre osservazioni, dichiaro esaurito l'incidente. Procederemo ora nell'ordine del giorno.

Dichiarazioni del ministro degli affari esteri intorno ad una interrogazione presentata dal deputato Sonnino Sidney.

Presidente. Nella seduta di ieri partecipai alla Camera una domanda d'interrogazione dell'onorevole Sonnino Sidney diretta all'onorevole ministro degli affari esteri, e pregai l'onorevole presidente del Consiglio di darne comunicazione al suo collega.

L'interrogazione dell'onorevole Sonnino è la seguente:

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro degli esteri se sia esatto il sunto pubblicato dall'*Agenzia Stefani*, con dispaccio da Costantinopoli del 15 corrente, della risposta data dal ministro stesso all'incaricato d'affari di Turchia in Roma, sull'occupazione di Massaua per parte degli italiani. »

Essendo ora presente l'onorevole ministro degli esteri gli domando se e quando intenda rispondere a questa interrogazione.

Mancini, ministro degli affari esteri. Crederei di mancare al mio dovere, ed anche alle buone consuetudini parlamentari, se accettassi di rispondere all'interrogazione dell'onorevole Sonnino intorno al tenore di corrispondenze diplomatiche nel momento stesso in cui vengono scambiate, e mentre pendente il relativo negoziato.

Dissi già alla Camera, e non posso ora che confermarlo, che a mio avviso sarebbe un sistema pericoloso e degno di biasimo se il Governo si lasciasse indurre a confermare o rettificare qualunque sunto più o meno preciso di notizie pubblicate quotidianamente dalle agenzie telegrafiche.

A tempo opportuno, e quando si potrà senza che il pubblico servizio ne soffra detrimento, il Ministero sentirà il debito di sottoporre all'esame della Camera i documenti di questa fase diplomatica; ed ho ragione di confidare che i tanti uomini competenti che seggono in quest'Assemblea giudicheranno le nostre comunicazioni non solo corrette ed avvedute, ma ben anche conformi all'interesse ed al decoro del paese.

Presidente. Onorevole Sonnino, ha udite le dichiarazioni dell'onorevole ministro?

Sonnino Sidney. Veramente mi pare che qui si faccia un lusso inutile di silenzio per quanto riguarda la politica estera. Io, colla mia interrogazione, non intendeva in alcun modo intralciare nessun negoziato, creando difficoltà o ostacoli all'azione del Governo, ma ho creduto invece di porgergli un'occasione di rettificare una notizia data da una agenzia, la quale è bensì privata, ma che sempre, a cognizione di tutti, e più specialmente quando trattasi di politica estera e in un caso come questo, in cui si comunicano cose dette qui in Roma alla Consulta, cerca di mettersi in armonia con i concetti e gl'intendimenti del ministro degli affari esteri.

Io non dico che questo sia accaduto pel dispaccio in questione; anzi voglio sperare, dietro le assicurazioni dell'onorevole ministro, che le comunicazioni, che verranno a suo tempo date alla Camera sull'andamento dei negoziati attuali, saranno conformi al decoro del paese, di cui certamente egli dovrebbe essere in questo momento il guardiano più sollecito, voglio sperare e credere, che quel sunto pubblicato dall'*Agenzia Stefani* sia assolutamente erroneo, sbagliato come intonazione, poichè veramente in quel modo poco decoroso, con cui parrebbe si volesse scaricare la responsabilità dell'occupazione sul comandante...

Presidente. La prego di non entrare nel merito della questione.

Sonnino Sidney. Mi pare di stare proprio nella questione sul *se* e *quando* la mia interrogazione possa ottenere una risposta; e di non essermene discostato. Ad ogni modo io prendo atto delle dichiarazioni dell'onorevole ministro, per poche che sieno...

Di San Donato. Ma se non ha detto niente! (*ilarità*)

Sonnino Sidney. Ha detto che assicurava la Camera che i negoziati erano condotti dal Governo in modo da assicurare sempre la dignità ed il decoro del paese; questo mi basta per ritenere che il sunto telegrafico della risposta data dal ministro all'incaricato d'affari turco sia erroneo, e travisati i fatti.

Presidente. Dunque Ella non insiste sulla sua interrogazione?

Sonnino Sidney. No.

Seguito della discussione della legge sulle convenzioni ferroviarie.

Presidente. Allora procederemo nella discussione della legge ferroviaria. Come la Camera rammenta

la discussione è rimasta sospesa all'articolo 62 del capo II dell'allegato D.

Su questo articolo l'onorevole Sanguinetti ha presentato i seguenti emendamenti:

Al secondo capoverso invece di dire "viene assimilata a quella ecc.," si dica "viene assimilata provvisoriamente ecc."

Si aggiunga in fine dell'articolo il seguente capoverso:

"L'assimilazione definitiva verrà fatta con decreto reale."

Onorevole Sanguinetti, ha facoltà di svolgerli.

Sanguinetti. Prego l'onorevole ministro di agricoltura e commercio di portare la sua attenzione sul secondo capoverso dell'articolo 62.

In questo capoverso è detto che per le merci non specificate nella nomenclatura e classificazione, la Società esercente ha la facoltà di farne l'assimilazione.

Ora, fare l'assimilazione cosa vuol dire?

Vuol dire applica e alle merci non classificate una tariffa piuttosto che un'altra.

Il sistema in vigore per le tariffe doganali è affatto diverso. Anche le tariffe doganali prevedono il caso di merci non specificate, ed è stabilito che la dogana può fare provvisoriamente l'assimilazione, ma che l'assimilazione definitiva deve essere fatta dal Governo con decreto reale.

Ora, o signori, fra l'amministrazione doganale e la futura Società concessionaria delle ferrovie, c'è questa differenza: che la prima è un'amministrazione governativa, la quale naturalmente si ispira a criteri di equità, non di solo interesse; mentre, invece, la Società concessionaria non avrà altro criterio che il proprio tornaconto. Ciò stante, come si può ammettere che per il regime doganale si dia una facoltà provvisoria all'amministrazione, e si richieda per la classificazione definitiva la solennità di un decreto reale; ed invece, quando si tratta delle tariffe ferroviarie, si lasci un arbitrio così sconfinato alla Società esercente?

Non ho d'uopo di aggiungere altre considerazioni.

L'emendamento che ebbi l'onore di proporre consiste in questo: che la Società concessionaria possa fare provvisoriamente l'assimilazione, ma che poi l'assimilazione definitiva sia fatta dal Governo, con decreto reale; sentita pure la Società concessionaria.

Voglio sperare che l'onorevole ministro di agricoltura e commercio, se vorrà seguire gli impulsi dell'animo suo, accetterà l'emendamento.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro di agricoltura e commercio.

Grimaldi, ministro di agricoltura e commercio.

L'onorevole Sanguinetti nell'articolo 62 non si oppone acchè se una merce non si trovi specificata nella nomenclatura e classificazione, venga assimilata a quella che presenta maggiore analogia. Soltanto e dalle parole del suo emendamento, e dallo sviluppo dato, parmi che egli voglia dire che questa assimilazione sia *provvisoria*, e che l'assimilazione definitiva sia fatta con decreto reale. È da osservare che l'assimilazione è ora affidata interamente all'amministrazione ferroviaria. Quando è presentata una merce, bisogna pur tassarla in qualche modo, se anche non nominata; ma l'assimilazione diventa definitiva quando entra nella nomenclatura. Ciò costituisce una modificazione prevista dall'articolo 16 del contratto, e non occorre decreto reale.

Cosicchè l'idea dell'onorevole Sanguinetti, sebbene giusta nella sostanza, non è d'uopo che venga inserita in questo articolo.

Egli ricorderà che, giusto per un suo emendamento nell'articolo 39, se non erro, del capitolato, si è contemplato il caso di miglioramenti da fare, sia *pei prezzi delle tariffe*, sia *per le condizioni dei trasporti* nell'interesse del pubblico. Tra queste *attenuazioni*, tenendo conto dell'esperienza, si potrà comprendere un lavoro completo e definitivo di assimilazione, d'accordo tra il Governo e le Società. Perchè è bene intendersi una volta per tutto, che ciò che è detto nelle condizioni dei trasporti non può esser fatto dalle Società senza l'accordo e l'intesa del Governo.

Anzi io vedo molti emendamenti che per taluni casi speciali richiedono un'approvazione del Governo, quasi che negli altri casi nei quali questa non vi sia, possano le Società operare senza l'approvazione del Governo. Ora nel contratto, nel capitolato e nelle stesse condizioni è diffusa dappertutto quest'idea, che le Società debbano sempre operare con l'intesa e l'approvazione del Governo.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Sanguinetti.

Sanguinetti. L'onorevole ministro del commercio ha ammesso che il concetto contenuto nello emendamento che proposi è giusto; però ha finito per concludere di non poterlo accettare, perchè, a suo avviso, il concetto che io cercai di far prevalere è incluso nell'articolo come si trova formulato. Faccio osservare all'onorevole ministro che la sua affermazione parmi assai contestabile.

L'articolo 62 statuisce che le merci non specifi-

cate debbano essere assimilate a quelle che presentano maggiore analogia, e che, quando l'assimilazione non sia possibile, allora sono ad esse applicati i prezzi delle merci non nominate.

L'onorevole ministro dichiara che l'assimilazione deve farsi d'accordo tra Società e Governo. Ora è ciò possibile? Quando sorge il bisogno dell'assimilazione? Quando uno spediteiro presenta le merci alla stazione ferroviaria. E come potrà l'amministrazione ferroviaria mettersi d'accordo col Governo per fare l'assimilazione? Ciò non è possibile.

Ecco perchè io proposi che alla Società bisogna dare il diritto di fare l'assimilazione provvisoria, salvo poi al Governo di farla definitivamente d'accordo con la Società.

Coi due emendamenti che proposi volli appunto prevedere i due casi, l'assimilazione provvisoria da farsi dalla Società, l'assimilazione definitiva da farsi dal Governo d'accordo con la Società, come avviene per il regime doganale.

Dunque l'onorevole ministro di agricoltura e commercio dica che non vuole accettare l'aggiunta, ed è nel suo diritto; ma non sostenga che il Governo possa e debba intervenire tutte le volte che si presenta la necessità di fare le assimilazioni.

Io non ho chiesto altro, che di applicare ai trasporti ferroviari il sistema che è in vigore per le tariffe doganali.

Volete lasciare alle Società ferroviarie questa ampia facoltà di fare l'assimilazione per le merci non specificate?

Lasciatela pure; ma parmi che dal momento che l'onorevole ministro ammette, come ha ammesso, che il concetto al quale è informato il mio emendamento è giusto, dovrebbe accettarlo: se egli non l'accetta, vuol dire che vuol lasciare libere le Società esercenti di fare le assimilazioni.

Trattandosi di materia contrattuale, le dichiarazioni ministeriali valgono poco o nulla; io pertanto mantengo gli emendamenti, salvo alla Camera, come è probabile faccia, di respingerli.

Presidente. Onorevole Sanguinetti, insiste nei suoi emendamenti?

Sanguinetti. Insisto.

Presidente. La Commissione accetta gli emendamenti dell'onorevole Sanguinetti?

Corvetto, relatore. La Commissione si rimette completamente a ciò che ha detto l'onorevole ministro.

Presidente. L'onorevole Sanguinetti propone dunque questi due emendamenti:

Al secondo capoverso in luogo di dire: "viene

assimilata a quella colla quale ecc., " l'onorevole Sanguinetti vuole si dica " viene assimilata provvisoriamente a quella ecc. "

Domando se questa proposta sia appoggiata.

(È appoggiata.)

Essendo appoggiata la pongo a partito.

(Non è approvata.)

L'onorevole Sanguinetti propone ancora all'articolo 62 la seguente aggiunta:

" L'assimilazione definitiva verrà fatta con decreto reale. "

Domando se questo emendamento sia appoggiato.

(È appoggiato.)

Essendo appoggiato lo metto a partito.

(Non è approvato.)

L'articolo 62 rimane quindi approvato come è proposto dalla Commissione e dal Ministero.

All'articolo 63 sono presentati parecchi emendamenti: viene innanzitutto quello dell'onorevole Lazzaro che è il seguente:

" Propongo la soppressione degli aumenti proposti sul *diritto fisso* riducendo a 20 centesimi la cifra proposta di lire 1.20. "

L'onorevole Lazzaro ha facoltà di parlare.

Lazzaro. Prima di svolgere la mia proposta io sono costretto, mio malgrado, di ripetere ciò che dissi ieri. Su questo articolo, secondo me, non si può discutere prima che la Commissione non abbia riferito sull'articolo 44. E a dire il vero io sono anzi molto meravigliato che la Commissione, della quale ho sempre riconosciuto lo zelo, non abbia tenuto presenti le disposizioni testuali del regolamento, secondo le quali tutte le Commissioni parlamentari hanno solo 24 ore di tempo per riferire sugli emendamenti ad esse presentati, quando non credano di riferire seduta stante.

Ora, se la memoria non mi falla, è la prima volta che si verifica un ritardo simile, e prego l'onorevole nostro presidente, che ha la memoria più fresca della mia, di richiamarmi...

Presidente. La sua memoria è freschissima (*Ilarità*).

Lazzaro. ...è la prima volta, dicevo, che avviene un fatto simile: si comincia una discussione importantissima sopra un articolo che, come diceva egregiamente il presidente della Commissione, costituisce la chiave di volta degli allegati

in discussione; sono fatte delle proposte e delle controproposte da uomini competenti delle diverse parti della Camera; si apre la discussione e questa discussione si fa viva; la importanza degli argomenti è riconosciuta da tutti, e la Commissione, valendosi di un suo diritto, domanda di esaminare quelle proposte e di riferire su di esse, a termini del regolamento, nella seduta successiva; la seduta successiva viene, e la Commissione non ci dice nulla; passano parecchie altre sedute, e la Commissione non crede ancora di riferire. Ora questo contegno mi pare abbastanza strano.

Ieri sollevai la questione non perchè avessi avuto premura che la Commissione avesse riferito: no; ma perchè desiderava che la discussione sulle tariffe non fosse pregiudicata. La Commissione fece diritto cortesemente alle mie osservazioni e tenne sospesa la discussione dell'articolo 13 che riguarda la tariffa per i viaggiatori; ma, oggi che siamo al capitolo 5^o, al capitolo che si riferisce ai trasporti a piccola velocità; che si riferisce alla industria e alla produzione agricola del nostro paese; e, all'articolo 63, che riguarda le basi della tariffa generale per tutte le merci a piccola velocità, cioè per la maggior parte del commercio nostro, possiamo noi discutere? Per conto mio, credo di no; poichè, quando avessimo discusso le basi della tariffa della piccola velocità; quando avessimo aperto la discussione sul diritto fisso (argomento sul quale io spero di richiamare l'attenzione della Camera in generale e specialmente dei miei colleghi delle provincie meridionali); sarebbe inutile od almeno poco utile discutere l'articolo 44.

Ripeto che non è un rimprovero che intendo di fare alla Commissione; io ritengo che essa avrà avuto le sue buone ragioni per non essere venuta alla Camera a fare la sua relazione; chè comprendo la situazione, e so benissimo che si tratta di avere a che fare con elementi che non appartengono alla Camera. Sicuro: la Camera si trova in questa disgraziata situazione! Onde non ne fo, lo ripeto ancora, alcun rimprovero alla Commissione; sebbene v'entri un pochino anche il decoro del Parlamento. Sono tre o quattro giorni che si aspetta, e sino a quando dovremo aspettare? Ad ogni modo, io ripeto la mia proposta di ieri, cioè che si sospenda la discussione di questo capitolo 6^o che riguarda le basi delle tariffe, come si è sospesa la discussione dell'articolo 13, e che si prosegua la discussione sulle avvertenze generali, affinchè la Camera non perda il suo tempo.

Aggiungerò ancora la manifestazione d'un mio

desiderio, che voglio lusingarmi sia comune a tutti quanti seggono in questa Camera, cioè che la Commissione, per mezzo della Presidenza, ci faccia sapere a giorno fisso quando essa intende di riferire sull'articolo 44.

Si tratta di una questione gravissima, questione dalla quale può dipendere molto l'attitudine anche di parecchi di noi altri che siamo oppositori di questo disegno di legge, e non solo di noi oppositori, ma anche di coloro che al disegno stesso sono stati finora favorevoli.

Onde io concludo col proporre: 1^o che si sospenda la discussione dell'articolo 63, riguardante le basi delle tariffe generali, riservando perciò la facoltà di parlare a coloro che l'hanno chiesta, e tra essi ci sono io;

2^o che la Commissione per mezzo della Presidenza faccia sapere alla Camera il giorno fisso, in cui essa intende presentarsi per riferire sull'articolo 44.

Voglio augurarmi che la Commissione, lo zelo della quale, amo ripeterlo ancora, io mi affretto a riconoscere, trovi giuste le mie domande, e perciò, consentendo nella sospensione dell'articolo 63, voglia consentire anche che la Camera sia informata del giorno in cui si potrà qui fare la discussione dell'articolo 44 del capitolato, rimasto sospeso.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Cavalletto.

Cavalletto. (*Della Commissione*) La Commissione non ha alcuna difficoltà di annuire alla domanda dell'onorevole Lazzaro perchè per ora sia sospeso quanto si riferisce a tariffe; quindi la parte che si riferisce a tariffe in quest'articolo, nulla osta che sia aggiornata.

Quanto alla presentazione dell'articolo 44, la Commissione ha il diritto di chiedere 24 ore per riferire, ma non ha poi l'obbligo di riferire assolutamente entro le 24 ore.

Lazzaro. Chiedo di parlare.

Cavalletto. (*Della Commissione*) La Commissione non dimentica punto nè il decoro di se stessa, nè il decoro della Camera; essa non tratta con estranei, ma deve certamente intendersi col Ministero. Quindi quando l'argomento, che è abbastanza arduo, abbastanza complesso, sarà definito, la Commissione non avrà nessuna difficoltà di affrettare la presentazione dell'articolo come sarà concretato.

Presidente. L'onorevole Lazzaro ha facoltà di parlare.

Lazzaro. Io ringrazio l'onorevole Cavalletto, che a nome della Commissione trovò opportune

e giuste le mie osservazioni, riguardo alla sospensione dell'articolo 63, che comprende le basi delle tariffe.

Quanto alla seconda mia osservazione cioè se le Commissioni parlamentari abbiano o non abbiano, mi si permetta la parola, il dovere di riferire nella tornata successiva a quella in cui sono stati sottoposti al loro esame degli emendamenti, io non farò che leggere l'articolo 62 tassativo del regolamento, il quale dice così:

“ Gli emendamenti debbono essere deposti firmati sul banco del presidente; questi li trasmette alla Commissione, la quale può esporre il suo parere subito o rimandare la relazione alla tornata successiva. ”

Ecco quello che può fare la Commissione: o riferir subito o rimandare la relazione alla tornata successiva: non può fare altro.

E così deve essere almeno finchè il regolamento non venga modificato.

Io non voglio sapere le ragioni del ritardo; le comprendo quantunque non le giustifichi. Ma si deve pure esser fedeli esecutori del regolamento ed osservare le consuetudini nostre. E Commissioni parlamentari incaricate dell'esame di disegni di legge importantissimi, non contrattuali, ma di indole organica o di carattere anche politico, ricordo che hanno riferito su questioni importantissime nella tornata seguente. Perché ora la Camera deve aspettar tanto? Pensate che anche l'opinione pubblica aspetta la relazione su questo articolo 44 per formare i suoi criteri e che essa pure ha le sue esigenze. La mia proposta è dunque fondata e giusta: prego quindi sia presa in considerazione e che la Commissione indichi il giorno preciso in cui essa potrà riferire sulle proposte stesse.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Giolitti.

Giolitti. (*Della Commissione*) L'onorevole Lazzaro si è servito di una frase all'indirizzo della Commissione che merita di essere un po' spiegata. Egli ha detto che comprende, ma non giustifica le ragioni del ritardo che la Commissione frappone prima di riferire sull'articolo 44.

Io credo veramente che l'onorevole Lazzaro non si sia fatto un concetto esatto della gravità del problema che la Commissione ha da risolvere. Se egli tien conto delle proposte che si sono fatte, cioè di estendere l'articolo 44 alle tariffe interne, e poi esamina la quantità di voci che ci sono in una tariffa, e si rende conto della difficoltà che ci è a giudicare delle conseguenze di una proposta

di questo genere sopra tutto il traffico che si può svolgere in Italia, io credo che, se egli si compiace di fare questo calcolo, vedrà che forse nessuno di quelli che sono qui presenti si sentirebbe in ventiquattro ore di portare alla Camera una risoluzione matura e ponderata. Ora, io non credo che il regolamento obblighi una Commissione a fare ciò che è assolutamente impossibile di fare.

Di San Donato. Vi è il regolamento.

Giolitti. (*Della Commissione*) Il regolamento dice che la Commissione ha il diritto di chiedere ventiquattro ore di tempo prima di riferire sulle proposte che vengono fatte, ma non impedisce certamente che nei casi più gravi sia accordato alle Commissioni quel maggior termine che sia indispensabile.

Quando una Commissione parlamentare, una Commissione la quale è stata nominata dalla fiducia della Camera dichiara essere assolutamente impossibile di risolvere in ventiquattro ore il problema che le è proposto, non si troverà Parlamento il quale dica: Signori, voi in ventiquattro ore dovete assolutamente risolverlo. (*Commenti a sinistra*)

Questi sono i termini della questione. Del resto, posso assicurare l'onorevole Lazzaro che la Commissione, quando si riunisce per esaminare il problema, non ha dinnanzi a sé che il problema stesso, e nessuna considerazione di altro genere da tenere in conto.

Lazzaro. E lo credo.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Cairoli.

Cairoli. Io non dico che una parola in risposta all'onorevole Giolitti, anche perchè, quando parlava l'onorevole mio amico Lazzaro, mi è sfuggita una frase, che cioè non vi sono ragioni contro il regolamento; chè il regolamento è preciso.

Pochi giorni sono l'onorevole presidente della Commissione, benchè si trattasse di un emendamento, quello dell'onorevole Spaventa, emendamento che era identico, e nella forma, e nel concetto, ad altro presentato dall'onorevole Baccarini che stava davanti alla Camera e alla Commissione da parecchi giorni, pur tuttavia disse che voleva valersi del suo diritto, e prendere ventiquattrore di tempo per riferire. Spirato il termine, la Commissione deve riferire; su di ciò non vi è dubbio. Tuttavia io ammetto che il volere troppo insistere sul regolamento sarebbe il caso della massima *summum jus, summa injuria*. La questione è grave, e la Commissione deve prenderla in serio esame. Ma mi permetta un'osservazione: qui non si tratta di un problema nato

istantaneamente; la Giunta lo ha davanti a sé da molto tempo; nella Commissione vi è una minoranza, la quale ha nella medesima sostenuto che la mutabilità delle tariffe debba estendersi anche alle interne.

Non si può dire dunque che sia per la Commissione una questione nuova. E certo che questi ritardi troppo prolungati di proposte sulle quali debbono essere consultati anche estranei non fanno buona impressione.

Io credo in ogni modo che sia molto ragionevole la proposta che fa l'onorevole Lazzaro senza insistere nell'applicazione troppo esatta del regolamento; che per lo meno la Camera sappia ventiquattro ore prima quando verrà in discussione la modificazione concordata dell'articolo.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Cavalletto.

Cavalletto. *(Della Commissione)* L'onorevole Cairoli domanda che la Camera sia informata ventiquattro ore prima della presentazione dell'articolo 44 come dalla Commissione sarà proposto. Mi pare che sia questa la domanda fatta dall'onorevole Cairoli, e la Commissione v'acconsente perfettamente ed all'unisono.

Ma oggi di che si tratta? Che tutte quelle cose che hanno attinenza alle tariffe possono essere sospese e deliberate quando si avrà avanti agli occhi quest'articolo 44 e quando lo avrà votato.

Presidente. Quando la Commissione sarà in grado di riferire sull'articolo 44, la Presidenza si farà un dovere di farlo stampare e distribuire ventiquattro ore prima che venga in discussione. Per ora la Commissione acconsente che venga sospesa la discussione delle tariffe, come pure che rimanga sospesa l'altra proposta dell'onorevole Lazzaro all'articolo 62.

Gabelli. Chiedo di parlare.

Presidente. Ne ha facoltà, onorevole Gabelli.

Gabelli. Io ho da fare una preghiera alla Commissione, una preghiera modesta, modesta, onde ho piena speranza che la Commissione l'accolga favorevolmente; sarà un bel caso, se avverrà, ma non ce ne ho proprio speranza.

Nella nota della tabella è detto: " se il trasporto deve percorrere le linee di tre o più amministrazioni oltre al diritto fisso, si applica per ciascuna amministrazione intermedia quello supplementare di 0.30. "

Io intenderei che si applicasse per la prima amministrazione il diritto fisso intero, quale è nella tabella; per la seconda...

Corvetto, relatore. Niente.

Gabelli. Come niente? Un diritto fisso di 0.30

per l'amministrazione intermedia. Ma, come è espresso qui, nasce perfino il dubbio che si applichi il diritto fisso intero per la prima, e per la seconda pure il diritto fisso intero, più lire 0.30.

Ora io pregherei la Commissione di chiarire questo punto in modo che non ne nascano equivoci; ed è preghiera tanto modesta, tanto piccina che io credo che l'accetterà.

Merzario. Chiedo di parlare.

Presidente. Ne ha facoltà.

Merzario. La questione sollevata ora dall'onorevole Gabelli mi pare molto importante. Pur troppo si possono dare dei casi, nei quali, secondo le disposizioni di questo articolo, si abbia un eccesso di spesa nei trasporti ferroviari, particolarmente sui confini della ripartizione delle due linee Adriatica e Mediterranea.

Se l'articolo in discussione vuol significare ciò che a me sembra che significhi, i bozzoli morti, anche nel breve percorso di 5 o di 10 chilometri, possono toccare due linee diverse, e quindi essere sottoposti a due spese; dove poi ci sia un'amministrazione intermedia privata, perfino a tre. Adunque qui si tratta di far pagare per i bozzoli morti, il cui trasporto è grandissimo, delle spese molto forti. Infatti, se male non mi appongo, secondo la mia interpretazione, si vorrebbe che per ogni tonnellata-chilometro i bozzoli morti dovessero pagare 30 centesimi, poi il diritto fisso di lire 2, e altri 30 centesimi per ogni amministrazione diversa, ossia centesimi 90 per tre amministrazioni. In fine dei conti ogni tonnellata-chilometro di bozzoli morti dovrebbe, se non erro, pagare lire 3.20. Ciò è grave.

E poichè sul banco della Commissione vedo l'onorevole Vacchelli, voglio fargli un caso pratico, per luoghi da lui ben conosciuti.

Se uno acquisterà dei bozzoli morti, a 10 chilometri da Milano, per esempio, a Magenta, che è sulla Mediterranea, e li trasporterà 10 chilometri al di là di Milano, sull'Adriatica, per esempio a Monza, e poi li farà avanzare su di una ferrovia privata, per esempio sulla Monza-Calozio, per 10 chilometri, con un percorso complessivo di 30 chilometri, s'io non isbaglio, dovrà pagare, secondo la presente disposizione, per ogni tonnellata lire 3.20. Ciò, lo ripeto, è cosa grave.

Non so se abbia rilevato bene il senso di questo articolo, il quale per lo meno è molto oscuro; perchè tale è parso anche all'onorevole Gabelli, il quale pur s'intende assai più di me di queste materie.

Non intendo ora combattere l'articolo, desidero soltanto che la Commissione e l'onorevole

ministro mi diano qualche spiegazione. Imperocchè se la merce della quale qui si tratta, dovesse pagare 3.20 per tonnellata-chilometro, è evidente che ciò non potrebbe ammettersi sulle brevi distanze, per esempio, di 30 o 40 chilometri: la spesa sarebbe eccessiva. In tal caso proporre che per le piccole distanze, cioè almeno fino a un certo numero di chilometri, si ammettano delle tariffe differenziali.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Corvetto.

Corvetto, relatore. Io riconosco che l'articolo non è troppo chiaro, e tale da essere inteso a colpo d'occhio; però mi pare sia chiaro questo che se la merce passa per due amministrazioni, paga il diritto supplementare non due, ma una sola volta.

Questo è quel che vuol dire l'articolo. Me lo sono fatto spiegare anch'io, e perciò dichiaro che così deve essere interpretato.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Gabelli.

Gabelli. Se ho bene udito, quando la merce passi sopra tre reti, deve pagare il diritto di scarico e carico alle stazioni di partenza e di arrivo.

Corvetto, relatore. No.

Gabelli. Come no?

Corvetto, relatore. Uno solo alla stazione di partenza.

Gabelli. Un diritto fisso, che è quello portato dalla tabella, si paga alla stazione di partenza; quando s'incontra una rete intermedia, ci sarà un diritto suppletorio di 30 centesimi. Questo diritto suppletorio è unico, oppure per le reti intermedie c'è anche il diritto fisso portato dalla tabella?

Corvetto, relatore. No.

Gabelli. E se non è così, se per la rete intermedia si deve pagare soltanto il diritto suppletorio dei 30 centesimi, allora bisogna togliere le parole: *oltre il diritto fisso*, le quali non fanno che crear confusione.

Insomma, quella nota bisogna formularla in modo che non dia luogo agli equivoci ai quali si presta.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Corvetto.

Corvetto, relatore. Io non credo che sia il caso di mutare la dizione della nota; ma siccome l'articolo è sospeso, si potrà riesaminare anche la nota.

Presidente. Veniamo alla proposta aggiuntiva dell'onorevole Frola.

Frola. Cedo la facoltà di svolgerla all'onorevole Sineo.

Sineo. Il nostro emendamento riguarda la tabella.

Presidente. Sta bene. Allora rimane anch'esso sospeso.

Procediamo.

Ha facoltà di parlare l'onorevole Visocchi.

Visocchi. In quest'articolo si parla della spedizione di merci di diverse qualità, e si suppongono due casi. Quando queste merci siano tutte riunite in un collo, allora sono tassate col diritto relativo alla merce che paga il maggior prezzo, ed io qui non trovo nulla a ridire. Trovo invece da richiamare l'attenzione della Camera sulla seconda parte dell'articolo, nella quale è disposto che, se uno spedisce diversi colli di diversa materia e manca di fare la dichiarazione del peso che a ciascuno di essi appartiene, allora tutta la spedizione è tassata col prezzo di trasporto della merce che paga di più. Ora a me pare che questo sia un aggravare soverchiamente la mano. Ho inteso dire dal relatore che ciò è naturale. Domando perchè sia naturale.

Io faccio questo conto. Suppongo il caso che uno speditore spedisca tre colli di diversa materia e riveli perfettamente il peso di essi. Che cosa deve fare la stazione speditrice? Deve verificare il peso di ciascun collo, e secondo la qualità della merce, applicarvi il prezzo di trasporto.

Ora, se questo speditore, o per la fretta, o per l'incapacità, o per mancanza di mezzi non ha potuto verificare il peso di questi colli e li presenta alla stazione speditrice, che male c'è, onorevole relatore, che questa Società faccia per conto di lui quello che altrimenti avrebbe dovuto fare per conto dell'amministrazione?

Io la prego, onorevole relatore, di volere avere in considerazione non solo i riguardi dovuti alle Società esercenti, ma anche i diritti dei cittadini i quali pagano le loro imposizioni e pagano il prezzo del trasporto. E in conseguenza io credo che abbiano tutte le ragioni di dovere essere serviti discretamente e convenientemente.

Io credo che la Società ferroviaria, la quale esige il trasporto col prezzo della merce che lo paga più alto quando i colli sono diversi, faccia perfettamente un'ingiustizia sulla quale io non ho potuto fare a meno di richiamare l'attenzione della Camera, del Ministero e della Commissione, nella speranza che essi non vogliano lasciarla passare.

A ciò potrebbe facilmente rimediarsi sopprimendo la seconda parte di questo articolo, che è appunto l'emendamento da me proposto.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Corvetto.

Corvetto, relatore. A me pare di aver già dato più di una prova all'onorevole Visocchi che noi non teniamo conto dell'interesse della Società, ma per tutto quanto è possibile di quello dei cittadini adottando parecchi degli emendamenti da lui proposti. Mi permetta quindi di dirgli che veramente non è ragionevole quello che egli domanda.

Leggiamo tutto l'articolo: "Pei colli dichiarati contenere merci appartenenti a classi diverse, il prezzo di trasporto si applica secondo la tariffa più elevata delle merci stesse. Sono pure tassate in questo modo le spedizioni composte di colli di merci appartenenti a classi diverse, dei quali non sia stato indicato partitamente il peso."

Se lo speditore non vuole che la sua merce sia tassata secondo la classe più elevata, non deve fare altro che pesare prima la sua merce, com'è prescritto.

Presidente. Onorevole Visocchi, Ella non insiste?

Visocchi. Insisto.

Presidente. Allora verremo ai voti.

L'onorevole Visocchi propone che siano soppresse in quest'articolo le parole: "Sono pure tassate in questo modo le spedizioni composte di colli di merci appartenenti a classi diverse, dei quali non sia stato indicato partitamente il peso."

Pongo a partito la soppressione di queste parole.

(Non è approvata.)

Così rimane approvato l'articolo 65 come fu proposto.

All'articolo 68 l'onorevole Visocchi propone si aggiunga il seguente capoverso:

"Il rimborso sarà fatto deducendone l'ammontare dal costo della spedizione in cui i recipienti ritornano pieni." E che dov'è detto *un mese* si sostituisca: *quattro mesi*.

Corvetto, relatore. Chiedo di parlare.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

Corvetto, relatore. Per dare subito all'onorevole Visocchi una prova del conto che noi facciamo delle sue proposte, dichiariamo di accettare la prima parte della sua proposta perchè siamo persuasi che non può dar luogo a inconvenienti. Non possiamo però accettare la proposta di prolungare il tempo da uno a quattro mesi.

Presidente. L'onorevole Visocchi ha facoltà di parlare.

Visocchi. Non ho che a ringraziare la Commis-

sione della considerazione in cui ha voluto prendere questo mio emendamento, e mi rassegno a rinunciare alla seconda parte di portare da uno a quattro mesi il tempo utile per godere la tariffa di favore sui recipienti di ritorno.

Presidente. Onorevole ministro, accetta questa aggiunta?

Grimaldi, ministro di agricoltura e commercio. Accetto anche io questa aggiunta, la quale deve formare un inciso a parte in fine dell'articolo.

Presidente. Pongo a partito l'aggiunta proposta dall'onorevole Visocchi all'articolo 68.

(È approvata.)

Sull'articolo 69 ha facoltà di parlare l'onorevole Sineo.

Sineo. Faccio osservare che anche l'articolo 69 deve rimanere sospeso.

Presidente. Io pure stava per fare la medesima avvertenza.

La Commissione consente nella sospensione?

Grimaldi, ministro di agricoltura e commercio. Chiedo di parlare.

Presidente. Ne ha facoltà.

Grimaldi, ministro di agricoltura e commercio. Credo che l'articolo possa essere votato senza pregiudicare la questione riservata nell'articolo 63, come si è fatto in tanti altri casi. Riservata quella questione, mi pare che non ci sia nessun pregiudizio a votare l'articolo. In ogni modo, se vuole sopporsi, non faccio obiezioni.

Presidente. Onorevole Sineo?

Sineo. Io non ho difficoltà che si discuta l'articolo, purchè rimanga riservato il capoverso c) il quale determina che lo scarico e il caricamento delle merci è lasciato all'arbitrio dell'amministrazione; perchè quel capoverso dovrà esser modificato, ove vengano approvati gli emendamenti all'articolo 63.

Presidente. Onorevole relatore?

Corvetto, relatore. È giustissimo: resta riservato il capoverso c).

Presidente. Dunque, resta riservato soltanto il capoverso c)?

Sineo. Io pregherei la Commissione di sospendere tutto l'articolo, perchè vi sono proposte per le quali le operazioni di carico e scarico dovrebbero farsi dal mittente e dal destinatario. Mi pare, quindi, molto più semplice che si sospenda l'articolo 69, tutto intero.

Presidente. Ha ragione. Rimarrà sospeso l'articolo 69.

Passiamo all'articolo 70.

L'onorevole Visocchi ha proposto che si sospenda questo articolo.

Ha facoltà di svolgere la sua proposta.

Visocchi. Io son dolente di dover intrattenere la Camera così spesso; ma mi pare di non poterne fare a meno. Onorevoli colleghi, in questo articolo sono stabiliti i termini concessi per la resa delle merci a piccola velocità. Alle Società esercenti è concesso, per farne la spedizione, 24 ore di tempo nelle stazioni di primo ordine e 36 ore in quelle di secondo ordine; dipoi 24 ore, per un percorso di 125 chilometri, (vale a dire si potranno percorrere 5 chilometri ad ora, quanto cammino può fare un uomo a piedi.) Non basta. Queste 24 ore di tempo, che sono necessarie per la spedizione, incominciano a decorrere dalla mezzanotte seguente al giorno in cui il contratto di spedizione si è fatto; e, siccome la spedizione non si può fare che di giorno, così di conseguenza quelle 24 ore diventano 30 per lo meno.

Oltre di ciò, se per caso, nel tragitto che questa merce deve percorrere, c'è il passaggio d'una montagna, ossia, spieghiamoci bene, se ci sono delle pendenze superiori al 20 per 1000, questo termine si aumenta di altre 18 ore. Se c'è poi un passaggio da amministrazione ad amministrazione, il termine si aumenta di altre 12 ore: ed infine, se vi è un passaggio da linea a linea della medesima Società, allora si aumentano altre 6 ore.

Insomma, in altri termini, quest'articolo dice: la Società esercente può tenere la vostra merce in viaggio una settimana, per farla percorrere solo 125 chilometri, nè per questo c'è da fare alcun reclamo. Presso a poco di questo si tratta.

Ora a me è parso che invece di tenere questi termini così lunghi, così eccessivi per la riconsegna delle merci, sarebbe molto meglio rimettersi alla discrezione delle Società, e dire loro: fateci il piacere di mandarci queste merci più sollecitamente di quello che ci arriverebbero sul basto d'un mulo; e tanto basterebbe per ottenere quello che è proposto dall'articolo 70.

Ora, se le mie parole, un poco vivaci invero, ma dettate proprio dalla gravità della cosa, se le mie parole possono trovare ascolto presso il ministro, e presso la Commissione, io prego ambedue a voler rifondere quest'articolo, e ridurlo ai termini più convenienti possibili.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Gabelli.

Gabelli. Io non posso in nessun modo convenire nella proposta dell'onorevole Visocchi. L'aver qualche cosa di assicurato mi par meglio che mettersi nella condizione di dire a questa Società, della quale, fra le altre cose io mi fido pochis-

simo: fateci il piacere di trasportare la merce quando volete, e riconsegnarcela quando vi pare e piace.

Dico la verità, è codesto un emendamento, che mi parrebbe un grosso peggioramento. So benissimo che la velocità delle merci sulle ferrovie non può essere grande. Molti, vedendo correre una locomotiva, si illudono e credono che la velocità delle merci sia la stessa di quella delle locomotive, mentre non può essere.

Ma, d'altra parte, trovo molto larghi i termini di resa segnati nel contratto e accettati dalla Commissione.

Se si vuole emendare il patto, occorre far tutt'altro che rinunciare alla determinazione di un termine; occorre proprio l'inverso, restringere cioè i tempi entro i quali debba la Società eseguire i trasporti e riconsegnare la merce.

Non è difficile persuadersi che i termini di resa convenuti sono troppo larghi.

Quando trovo, per esempio, che per ogni transito per linee di Amministrazioni diverse, si concedono 12 ore, e che per il passaggio da linea a linea della Società si concedono 6 ore, io mi domando, se nei due casi non siano quasi identiche le operazioni che si devono compiere.

La consegna dei carri, la manovra per la composizione dei treni, ecc., devono compiersi tanto per passare da linea a linea, quanto per passare da una linea di un'Amministrazione, a quella di un'altra.

Mi pare dunque che, se non altro, le 12 ore destinate ai transiti da un'Amministrazione ad un'altra, potrebbero essere ridotte a 6, quante ne sono concesse per il passaggio da una linea all'altra della stessa Società.

Lo stesso eccesso di tempo credo sia accordato, stabilendo che in 24 ore la merce possa correre soli 125 chilometri.

So bene che oggi si corre anche meno; giacchè le merci non sono obbligate a percorrere (meno che in poche linee) se non 100 chilometri; facciamo dunque un guadagno di chilometri 25. Ma, Dio buono! Per la condotta di tutti i servizi, da parecchi anni si è aumentata la possibilità di diminuzioni di tempo. La maggior potenza delle locomotive, i migliori mezzi di carico e scarico ed altro non devono essersi ottenuti indarno.

Oltre a quanto si è fatto finora, con questi contratti si provvede ad altri miglioramenti. Sponderemo 134 milioni per porre le strade ferrate in condizione da rispondere meglio alle esigenze del pubblico.

Per quale ragione dobbiamo consentire a ter-

mini presso a poco uguali a quelli dei quali finora abbiamo dovuto contentarci?

Io pregherei la Commissione ed il Governo (sarà anche questa una delle tante domande che non saranno esaudite) d'insistere presso la Società, perchè i termini di resa, troppo larghi, vengano un po' ristretti. Pregherei anche l'onorevole Visocchi ad insistere per una proposta in questo senso piuttosto che sul suo emendamento che, come ho detto, sarebbe veramente un peggioramento.

Presidente. All'articolo 70: "Termini per la resa a destinazione. — Il termine utile per la resa delle merci a destinazione, salva l'eccezione per quelle di cui all'articolo 102, si compone: di ore 24 per le operazioni occorrenti per la consegna della spedizione al convoglio nelle stazioni principali; „ l'onorevole Sanguinetti propone che, dopo le parole: "salva l'eccezione per quelle di cui all'articolo 102, „ si aggiunga: "sarà stabilito nel regolamento. In ogni caso non sarà maggiore di quello ora esistente. „

Ha facoltà di parlare l'onorevole Sanguinetti.

Sanguinetti. Io non ho bisogno di dire quello che sia l'articolo 70 dopo le parole dell'onorevole Visocchi che è un distinto industriale, ed assai pratico, di trasporti ferroviari; e dopo quelle dell'onorevole Gabelli, la cui competenza, in fatto di ferrovie, è da tutti riconosciuta.

Il tenore del mio emendamento prova come si siano allargati enormemente i termini di resa. Ora io posso fino ad un certo punto comprendere che si aumenti la spesa dei trasporti, ma non comprendo proprio gli allargamenti eccessivi nei termini della resa delle merci.

Perchè gli industriali ed i commercianti spessissimo preferiscono di pagare qualche cosa di più per avere più presto le merci, il tempo essendo per essi moneta.

A me le cose troppo larghe non piacciono! (*Viva ilarità*)

I prezzi dei trasporti non furono diminuiti, ma rialzati; almeno avreste dovuto non allargare i termini della resa delle merci.

Io propongo pertanto che i termini siano stabiliti per regolamento, ma che, in ogni caso non possano eccedere quelli vigenti. Non saprei proprio comprendere il rigetto della mia proposta da parte della Commissione; e certo, se sarà accettata, non si incontreranno difficoltà a farla accettare dalla Società contraente!

Non sacrifichiamo, onorevole Grimaldi, anche rispetto ai termini di resa, gli interessi del paese. E sarebbero sacrificati quando si approvasse l'ar-

ticolo 70 come è concepito. Non vi paiono eccessive 24 ore per le operazioni di consegna nelle stazioni principali, e 36 ore in quelle secondarie?

Genala, ministro dei lavori pubblici. E ora che sono 48 ore!

Sanguinetti. Sarà vero, onorevole ministro; ma io parlo dei termini di consegna presi nel loro complesso; perchè può benissimo accadere che qualcuno dei termini fissati dall'articolo 70, sia più ristretto di quelli vigenti, e che, ciò non ostante, si abbia in definitiva un allargamento, anzichè una restrizione.

Considerate che sono accordate ventiquattro ore per ogni percorso di 125 chilometri.

Genala, ministro dei lavori pubblici. Ora per 100 chilometri.

Sanguinetti. Presi nel loro complesso, i termini vigenti sono più ristretti di quelli portati da quest'articolo.

Ad ogni modo, il mio emendamento non prescrive quali debbano essere i termini; lascia in facoltà del Governo di dibatterli colla Società, e di stabilirli in guisa che non eccedano gli attuali.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

Corvetto, relatore. La Commissione dichiara di non poter accettare alcun emendamento alla sua proposta. I termini di resa per le merci a piccola velocità sono abbreviati in confronto degli attuali; questo io intendo di mettere bene in sodo.

L'onorevole Gabelli, in quel suo opuscolo, che io ho sempre presente, lo riconobbe, come affermò anche nel suo discorso, e ripeté anche adesso.

Gabelli. Chiedo di parlare.

Corvetto, relatore. E, difatti, attualmente sulle Romane e sulle Meridionali il termine per la consegna delle merci nelle stazioni secondarie è fissato in quarantotto ore, mentre ora sarebbe ridotto a trentasei; sulle ferrovie dell'Alta Italia e sulle altre, sono concesso dodici ore per il passaggio da una linea ad un'altra, ed ora sono ridotte a sei; per i valichi alpini ora sono concesse ventiquattro ore, e noi le abbiamo ridotte a diciotto: infine, sulle linee Meridionali e Romane il termine di resa è calcolato in ventiquattro ore per cento chilometri di percorso, ed ora è stabilito in centoventicinque. Vi è un'eccezione sola ed unica per l'Alta Italia, su cui i cento chilometri sono cambiati in centocinquanta, ma per certe linee che corrono completamente in piano.

Ecco tutto.

Del resto, io prego gli onorevoli colleghi di fare quei calcoli, che ora io non rifaccio per non fare perdere tempo alla Camera, e si persuaderanno

che i termini di resa delle merci a piccola velocità sono abbreviati. Certo che i commercianti hanno interesse che le loro merci camminino anche più presto; ma allora paghino per la grande velocità. L'onorevole Sanguinetti propone una larghezza veramente eccessiva questa volta; mettiamo, egli dice, i termini di resa nel regolamento, purchè non si vada più in là di quelli in vigore. Sarebbe un brutto cambio!

Ma oltre questo bisogna avvertire che i termini per la resa non sono eguali in tutte le reti attuali, ed anche sotto questo punto di vista sarebbe un inconveniente.

D'altronde i termini di resa sono una di quelle disposizioni da mettere nella parte contrattuale.

E non è poi inutile avvertire che le Società hanno interesse a liberarsi il più presto possibile della merce che hanno nelle stazioni; e tanto è vero che hanno questo interesse che quando si lascia fermare più del bisogno una merce bisogna pagare il magazzinaggio. Questi termini di resa debbono quindi considerarsi come termini massimi; in pratica si ha sempre la merce prima che scadano i termini di resa; per conseguenza prego l'onorevole Visocchi, al quale noi abbiamo già fatte tante concessioni, di farci questa di ritirare il suo emendamento, e prego pure l'onorevole Sanguinetti di far lo stesso, e l'onorevole Gabelli di volere essere anche questa volta l'avvocato della Commissione.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Gabelli.

Gabelli. Io accetto per una parte sola quanto disse l'onorevole Corvetto di essere confermato avvocato della Commissione. È perfettamente vero, esatto, quanto diceva l'onorevole Corvetto, che i termini di resa sono inferiori colle convenzioni che discutiamo in confronto di quelli attualmente in vigore. Ma a questo punto finisce la concordanza delle mie opinioni colle sue.

Non ha avuto il coraggio l'onorevole Corvetto di dichiarare che essi sieno di molto migliorati.

Ora, date le condizioni di queste convenzioni, abbiamo sì o no il diritto di domandare che siano di molto migliorati? A me pare di sì. Noi facciamo il contratto con queste Società e dichiariamo di farlo perchè i servizi siano resi migliori di quello che sono adesso.

Uno dei maggiori bisogni del commercio è precisamente quello che le merci corrano con molta maggiore velocità di quanto attualmente si ottinga.

L'onorevole Corvetto dice: ma badate che si tratta della piccola velocità. Oh! Molto piccola,

onorevole Corvetto. A conti fatti sul tempo che corre fra il momento della consegna e quello della riconsegna delle merci, in Italia, sa l'onorevole Corvetto quale sia la media velocità effettiva di percorso? Non più che 47 chilometri ogni 24 ore.

Ora che in 24 ore una merce dal momento di spedizione a quello in cui viene consegnata, corra 47 chilometri al giorno, cioè circa due chilometri all'ora, davvero mi pare che sia troppo poco; ed ha ragione l'onorevole Visocchi quando dichiara che la velocità ferroviaria passa in seconda linea rispetto alla velocità del mulo.

Noi abbiamo deliberato di volere spendere 134 milioni per miglioramenti alle strade ferrate, abbiamo dichiarato che questi 134 milioni li spenderemo in doppi binari sulle linee, in raddoppiamenti nelle stazioni, in apparati per facilitare carichi, scarichi, manovre, passaggi di vagoni da un binario ad un altro, in mezzi insomma per la mancanza dei quali oggi sono inceppati e ritardati i servizi.

Ora questi 134 milioni spesi per aumento di mezzi di servizio, non devono fruttare anche per ottenere un aumento di questa velocità, molto piccola, di 47 chilometri per ogni 24 ore colla quale viaggiano effettivamente le merci sulle ferrovie italiane?

Con questi 134 milioni che lo Stato dedica ad aumenti di mezzi di servizio, non sarà di molto aumentata la possibilità di rapide manovre?

Ed in tal caso pare all'onorevole Corvetto che quello che si è ottenuto portando da 100 a 125 i chilometri di percorso in 24 ore, sia un vero e considerevole miglioramento?

Le Società, diceva l'onorevole Corvetto, hanno interesse a liberarsi dalla merce; ed a questo interesse delle Società corrispondono la tassa di magazzinaggio per le merci che giacciono nelle stazioni. Badi però l'onorevole Corvetto che ha un altro interesse le Società e contratto a quello da lui ricordato, l'interesse cioè di ripartire il più uniformemente possibile il movimento del totale delle merci nel totale dei tempi.

Noi invece, per la natura dei nostri prodotti, perchè abbiamo principalmente prodotti agricoli da spedire, dobbiamo preterire che le Società facciano degli sforzi per ottenere qualche cosa di più di questa ripartizione uniforme, che sarebbe il massimo del loro tornaconto.

L'uniformità dei movimenti è ragione di economia di spese alle Società; ma l'interesse del paese imporrebbe all'incontro che i bisogni saltuari fossero soddisfatti con difformità di sforzi. Male risponderanno le Società a quanto domanda-

il paese per ciò che sono dal contratto che hanno concluso soprattutto impegnate a risparmiare nelle spese, essendo fissa nella percentuale la partecipazione ai prodotti lordi.

Alla condizione adunque della uniforme ripartizione nell'anno della somma dei movimenti corrisponde l'interesse della Società, più ancora che al mantenere sgombri i magazzini delle stazioni, come ha asserito l'onorevole Corvetto.

Per tutto questo io credo che sarebbe giusto, che sarebbe onesto, di insistere presso la Società, perchè i termini di resa sieno diminuiti, aumentando il numero dei chilometri che la merce deve percorrere.

Io non fo proposte perchè sono sicurissimo che non sarebbero accettate; ma insisto nella preghiera che la Commissione ed il Governo procurino di ottenere qualche cosa dalle Società; se non accettano nemmeno questa, mi rassegnerò a votar contro anche a questo articolo.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Sanguinetti.

Sanguinetti. Veramente se fosse vero quello che ha dichiarato l'onorevole Corvetto, cioè che i termini portati dall'articolo 70 sono più ristretti di quelli vigenti, io l'avrei fatta grossa! Però non parmi esatta l'affermazione dell'onorevole Corvetto; ed io potrei portar qui davanti alla Camera degli esempi, dai quali risulta che i termini nuovi sono più larghi di quelli vigenti; mi limiterò però a portare davanti a voi un'autorità competentissima. Ecco ciò che afferma, relativamente ai termini di resa, il Circolo industriale di Milano nel suo accurato e bellissimo lavoro:

“ I termini di resa per le merci a piccola velocità sono molto più gravosi di quelli attuali, perchè aumentati a 36 ore nelle stazioni secondarie. Alla clausola poi, già abbastanza anormale, del percorso nelle 24 ore dei 125 chilometri, sono aggiunte la esclusione dei giorni festivi fino a mezzanotte; aumenti speciali in caso di pendenze e di transiti su diverse linee; 18 ore nel primo caso, 12 e 6 nel secondo. In questa materia di termini di resa, così essenziale per le transazioni commerciali, occorrono disposizioni positive, precise, che non lascino luogo a pretesti e sotterfugi e facciano la parte del pubblico, che non può da sè stesso farvi alcuna verificaazione. ”

Ora, onorevole Corvetto, io posso avere ed ho molta deferenza per le sue opinioni poichè so ch'ella studia; però mi permetterà di avere pure deferenza per quello che afferma, nella sua splendida memoria, il Circolo commerciale ed industriale di Milano; perchè la Memoria è fatta da

industriali, da commercianti, da spedizionieri, da gente, insomma, che maneggia tutt'i giorni le tariffe. Ora, fino a prova contraria, a quello che ha dichiarato il Circolo commerciale ed industriale di Milano io do fede intera.

Nel proseguimento di questa discussione e specialmente per il bestiame, io mi riservo di dimostrare alla Camera quali sieno quelle che la Commissione chiama restrizioni di termini. Esu questo punto, lo creda l'onorevole Corvetto, se noi potessimo interpellare i commercianti, essi accetterebbero piuttosto un aumento nei prezzi di trasporto, per avere la maggiore possibile restrizione nei termini di resa.

Col mio emendamento lascio, lo ripeto, al Governo ed alla Società concessionaria di stabilire di accordo i termini di resa, purchè non si eccedano i massimi attuali; e con ciò pongo il Governo nella condizione di poter dare soddisfazione ai desiderii giusti e legittimi del commercio e dell'industria.

L'onorevole Corvetto mi ha pregato di ritirare il mio emendamento. Desidera proprio l'onorevole Corvetto che la sua preghiera sia da me accolta? Non ci avrei nessuna difficoltà, perchè tanto varrebbe lo stesso; se non ritiro la proposta, essa certamente, oppugnata dalla Commissione, sarebbe respinta dalla Camera. Ma io non l'ho fatta nella speranza che possa essere accolta. La feci per chiamare l'attenzione del Ministero e della Camera sui danni che deriveranno al commercio da termini troppo larghi, sulla necessità di restringerli, perchè essi veramente sono eccessivi. Ve lo disse e ve lo provò l'onorevole Visocchi e più ancora l'onorevole Gabelli. Dunque, almeno in questa parte, nella quale per parte della Società non si tratta di far sacrifici di danaro, concedete qualche cosa al commercio, il quale domanda si faccia giustizia alle sue legittime esigenze.

Presidente. Onorevole Sanguinetti, Ella mantiene il suo emendamento?

Sanguinetti. Ho detto che se l'onorevole Corvetto desidera che io accolga la sua preghiera, non ho difficoltà di ritirarlo, perchè, se anche non lo ritirassi, sarebbe ugualmente respinto.

Presidente. Onorevole Visocchi, insiste nel suo emendamento?

Visocchi. Non insisto e non ne presento uno che sia più ragionevole, perchè la Commissione dichiarò di non volerne accettare alcuno.

Presidente. Rimane dunque approvato l'articolo 70.

All'articolo 72 l'onorevole Sanguinetti propone quest'aggiunta all'*Avvertenza*: “ In ogni caso non si potrà mai applicare per il trasporto dei veicoli

un prezzo superiore a quello vigente sulle varie reti. »

Ha facoltà di parlare l'onorevole Sanguinetti.

Sanguinetti. Se si vuol discutere quest'articolo io svolgerò il mio emendamento, ma a me pare che si dovrebbe sospenderlo come si è fatto dei precedenti.

Presidente. La Commissione crede di tenere sospeso l'articolo 72 ?

Corvetto, relatore. Sì.

Presidente. L'articolo 72 rimarrà sospeso.

L'onorevole Visocchi ha facoltà di parlare.

Visocchi. Faccio notare che gli articoli 73, 74, 75, 76 e 77, si riferiscono ai prezzi di trasporto e per conseguenza, dovrebbero rimanere sospesi.

Presidente. Onorevole Visocchi, non hanno alcuna relazione questi articoli col 63.

Genala, ministro dei lavori pubblici. E poi se nessuno propone di modificarli, non c'è ragione di sospenderli.

Presidente. Dunque mi pare che questi articoli si possano intendere approvati.

Rimangono approvati gli articoli fino al 79 inclusivi.

Sull'articolo 80 do facoltà di parlare all'onorevole Sanguinetti.

Sanguinetti. Io sono lieto che venga oggi in discussione la tariffa che riguarda il bestiame, perchè il bestiame è trattato, rispetto ai termini di resa, proprio male, e così avrò mezzo di provare quello che testè affermavo...

Presidente. Permetta, onorevole Sanguinetti; la Commissione ritiene che si debba sospendere l'articolo 80?

Corvetto, relatore. Sissignore, perchè in esso si tratta di tariffe.

Sanguinetti. Mi permetta di osservare che l'articolo 79 è collegato coll'articolo 80 per questa ragione, che l'articolo 79 concerne la classazione, e l'80 la tariffa propriamente detta.

Non intendo di fare una proposta concreta, ma di esternare il mio avviso che i due articoli sono tra loro così collegati, che la sospensione dell'uno, involge la sospensione anche dell'altro.

Presidente. L'onorevole Giolitti ha facoltà di parlare.

Giolitti. (Della Commissione) La Commissione crede che sia il caso di tenere sospeso l'articolo 80, ma il 79 no, perchè in esso non si tratta di tariffe, ma di classificazione del bestiame secondo il peso; e questa non ha niente che fare col prezzo da pagarsi per ciascuna classe.

Sanguinetti. Non insisto nella mia proposta.

Baccarini. Chiedo di parlare.

Presidente. Ne ha facoltà.

Baccarini. Ho domandato di parlare unicamente per fare una raccomandazione alla Commissione circa questo articolo del trasporto del bestiame.

Ricorderà l'onorevole relatore che, per i vitelli da latte, era stata proposta una classificazione in cui si andava fino a 75 chilogrammi di peso, e che poi, per rimostranze fatte e trovate giuste, si arrivò fino a 100 chilogrammi.

Ora, dagli stessi commercianti i quali fecero quelle rimostranze, a me è stato più volte esposto che, per le lunghe distanze, se non si mantengono i termini di resa attuali, il provvedimento che è stato preso rispetto al prezzo diventa per lo meno inutile, imperocchè gli animali non potranno sopportare il lungo viaggio senza morire o, nella migliore ipotesi, senza perdita di peso. Mi limito ad esporre questa lagnanza che mi pare molto ragionevole, e non aggiungo altro, perchè la mia scienza non va troppo in là in questa materia.

Corvetto, relatore. Chiedo di parlare.

Presidente. Parli pure.

Corvetto, relatore. L'onorevole Baccarini accennò già a tale questione, quando nella Commissione si trattò quest'argomento; ed a noi parve di avere, sino ad un certo punto, provveduto col seguente paragrafo aggiunto all'articolo 84:

« I termini di resa possono, dietro domanda scritta sulla richiesta di spedizione, essere accelerati nella misura stabilita dai paragrafi a) degli articoli 57 e 58, pagando la soprattassa del 6 per cento sui prezzi delle rispettive tariffe. »

È verissimo che non saranno questi i termini di resa della grande velocità, ma vi si avvicinano di molto. Del resto, se l'onorevole Baccarini crede, noi ne riparleremo discutendo dell'articolo 78.

Però tengo a dichiarare alla Camera che la questione della tariffa del bestiame, è stata da noi studiata lungamente. Ora ci sono due tariffe: una a grande velocità ed una a piccola velocità; fu proposto dal Governo di istituire una velocità intermedia: *la piccola velocità accelerata*. Lasciamo correre la nomenclatura che è un po' stramba; ma ormai è accettata. Dalla statistica si vide che, in generale, gli speditori di animali preferivano la grande velocità alla piccola, forse per evitare che i loro animali deperissero in lunghi viaggi; ed allora parve che a costoro potesse essere di grande interesse avere facilitazioni nel prezzo dei trasporti, e avere termini di resa alquanto più lunghi di quelli della grande velocità,

ma più brevi rispetto a quelli attuali della piccola. Però, siccome considerammo che per certi animali, fra i quali quelli cui accennò l'onorevole Baccarini, e pei cavalli di lusso specialmente, anche i termini di resa della piccola velocità accelerata sarebbero stati troppo lunghi, li abbiamo portati quasi alla pari con quelli della grande velocità, per effetto di quella disposizione che lo poco fa accennata.

E se non siamo proprio arrivati alla grande velocità fu per questa considerazione. Uno dei principii che ha suggerito questa nuova forma di trasportare il bestiame, è stato quello di liberare i treni dei viaggiatori dal trasporto degli animali poichè è una grande seccatura per chi viaggia nei treni omnibus e misti, e anche in quelli diretti, l'udir strillare buoi ed altri animali. Si è preso dunque per principio di non fare viaggiare gli uomini assieme alle bestie; ed allora abbiamo dovuto accontentarci, per gli animali che troppo non soffrono nei lunghi viaggi, della piccola velocità accelerata.

Presidente. Se non ci sono altre osservazioni, si terrà sospeso l'articolo 80.

Baccarini. Chiedo di parlare.

Presidente. L'onorevole Baccarini ha facoltà di parlare.

Baccarini. Io ringrazio l'onorevole relatore delle spiegazioni che mi ha date; ma mi permetta di dubitare che, qualunque disposizione venga scritta, si possano liberare i treni *omnibus* e misti dal trasporto delle bestie; basterà pagare la tassa della grande velocità, perchè le bestie ci siano egualmente. *(Si ride)*

Il timore che hanno i commercianti è appunto questo: che per poter mandare la loro merce a grandi distanze, debbano essere costretti a pagare la tariffa di grande velocità; quindi domanderebbero che fosse lasciata, come ora è stabilito, la grande velocità per le grandi distanze, e per quella qualità di bestiame che non può sopportare viaggi lunghi.

Io mi accontento di fare questa raccomandazione.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro dei lavori pubblici.

Genala, ministro dei lavori pubblici. Io credo che il desiderio dei commercianti sarà soddisfatto anche più di quello che essi non credano; poichè la tassa della velocità accelerata, anche coll'aumento del 6 per cento, è, in generale, inferiore alla tassa della grande velocità; mentre poi vale ad ottenere la prontezza di resa uguale a quella

che oggi si ha, pagando la tassa intera della grande velocità.

Voci. Ai voti!

Presidente. Sino all'articolo 92 non vi sono proposte, e nessuno chiedendo di parlare questi articoli si intenderanno approvati.

All'articolo 92 furono presentate diverse proposte. Una è degli onorevoli Prinetti, Maffi, Marcora, i quali chiedono che alle parole: " sui modelli approvati e forniti dall'Amministrazione al prezzo di costo „ si sostituiscano le altre: " e perfettamente conforme ai modelli approvati dall'Amministrazione. „

Sanguinetti. È riservato l'articolo 81?

Presidente. No; è riservato l'articolo 80.

Sanguinetti. Anche l'articolo 81.

Presidente. No, onorevole Sanguinetti, nessuno ha fatto proposte in questo senso.

Sanguinetti. Mi permetta: l'articolo 81 comprende le tariffe circa alla spedizione di cavalli in vagoni di scuderia, e dovrà correre la sorte dell'articolo 80.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Corvetto.

Corvetto, relatore. Io avrei fatto questa osservazione; ma come si tratta di cavalli in vagoni a scuderia, non ci può essere discussione. Quindi è inutile riservare questo articolo. In quanto agli altri sono stato io stesso a suggerire la sospensiva.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Prinetti per isvolgere il suo emendamento.

Prinetti. Io desidererei prima di sapere se la Commissione sia disposta ad accoglierlo.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Corvetto.

Corvetto, relatore. Noi credevamo che la formula da noi proposta potesse stare, perchè qualche volta si presentano gli speditori agli uffici delle stazioni con modelli, non perfettamente conformi a quelli prescritti. Ad ogni modo però noi non abbiamo difficoltà di accettare la proposta dell'onorevole Prinetti colla quale si stabilisce " che dovranno essere perfettamente conformi ai modelli, ecc. „ Desideriamo però, di udire prima anche l'avviso del Governo.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro di agricoltura e commercio.

Grimaldi, ministro di agricoltura e commercio. Il Governo non ha difficoltà di accettare l'emendamento proposto dagli onorevoli Prinetti, Maffi, Marcora e Vigoni.

Presidente. Onorevole Prinetti, è soddisfatto?

Prinetti. Mi dichiaro soddisfatto, e ringrazio l'onorevole ministro.

Presidente. L'onorevole Sanguinetti ha presentato a questo articolo alcuni emendamenti. Egli propone la soppressione, nel primo capoverso, delle parole: " e forniti al prezzo di costo; „ la sostituzione nel secondo capoverso delle parole " duplice esemplare „ alle parole " semplice esemplare, „ e all'ultimo capoverso la sostituzione delle parole " la più breve „ alle parole " quella che in ragione del prezzo risulta più vantaggiosa allo speditore. „

L'onorevole Sanguinetti ha facoltà di parlare per isvolgerli.

Sanguinetti. La prima proposta che feci è questa, di sopprimere le parole del primo capoverso: *forniti dall'amministrazione al prezzo di costo*. Sta bene che i modelli delle *note di spedizione* e delle *lettere di porto*, debbano essere approvati dalla Società esercente; ma non veggo la ragione per cui la stessa Società debba essa farli stampare e venderli. Ciò costituisce un imbarazzo per il commercio.

Gl'industriali ed i commercianti hanno esternato il desiderio che si lasci libero a chicchessia di farne la stampa. (*Interruzioni a bassa voce vicino all'oratore*)

Onorevole presidente, mi si fa osservare che questo mio emendamento è stato già accettato.

Presidente. Quello dell'onorevole Prinetti.

Sanguinetti. È identico al mio; quindi siamo d'accordo, e mi fermerò sul secondo emendamento che ho proposto all'articolo 92.

Qui la questione si fa molto grave; essa è d'indole legale. Il secondo capoverso dell'articolo dice così:

" La richiesta di spedizione deve esser presentata in semplice esemplare... „

Ora, o signori, l'articolo 392 del Codice di commercio dispone che il vettore deve restituire un esemplare della lettera di vettura, colla sua sottoscrizione, al mittente che ne faccia domanda. E la disposizione del Codice ha questo scopo: che colui che spedisce una merce possa, sulla bolletta di spedizione, farne la girata a cui crede. Questo sistema della girata delle bollette di spedizione è più in uso di quello che si crede.

Io vorrei appellarmene all'autore del Codice di commercio, che mi duole di non veder presente; invocherò l'autorità del relatore del progetto del Codice di commercio, l'onorevole Pasquali, che mi siede vicino.

Ora dal momento che il Codice di commercio stabilisce che il mittente ha diritto di avere una delle bollette colla firma dell'Amministrazione

ferroviaria, e dal momento che si stabilisce che la richiesta di spedizione debba essere presentata in semplice esemplare, io domando se, con questo, non si distruggano tutti gli articoli del Codice di commercio relativi alla girata. Il dubbio ha motivo, parmi, di esistere. Se vi è l'obbligo tassativo di presentare le richieste di spedizione in unico esemplare, quando se ne presentino due, l'amministrazione ferroviaria potrebbe respingerli, ed accettarne uno solo. Ed allora sarebbe esonerata dall'obbligo, che le impone il Codice di commercio, di rilasciarne uno allo speditore colla sua firma.

Se il secondo capoverso dell'articolo 92 potesse avere questo significato, si farebbe cosa assai grave.

Se il dubbio esiste è bene chiarirlo ed a ciò serve la mia proposta, che la richiesta di spedizione possa esser presentata a volontà dello speditore, in duplice esemplare.

Se poi il dubbio non esistesse, una dichiarazione e da parte della Commissione e da parte del Ministero, varrà sempre ad assicurare coloro che hanno sospettato nell'articolo 92 una violazione del Codice di commercio.

Presidente. Dunque mantiene il suo emendamento.

Sanguinetti. Aspetterò le risposte dell'onorevole ministro e della Commissione per decidere.

Pasquali. Chiedo di parlare.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Pasquali.

Pasquali. L'onorevole Sanguinetti ha ricordata la Commissione del Codice di commercio e la specifica disposizione che si contiene nel medesimo, ed ha pure ricordata la parte che io vi ebbi come relatore. Francamente dichiaro che se avessi temuto che la disposizione dell'articolo 92, ora in discussione, avesse potuto derogare in qualche maniera alle disposizioni del Codice, io sarei sorto a combatterla. Ma io credo che si debba giungere invece ad interpretazione diversa da quella che vien data dall'onorevole Sanguinetti. Si deve intendere cioè che quest'articolo stabilisca ciò che deve fare il commerciante nei rapporti coll'amministrazione, ma non escluda nè punto nè poco che un commerciante, volendo avere e ritenere presso di sè l'esemplare della richiesta di spedizione, possa chiederla all'amministrazione e pretendere che gli sia rilasciata. In altri termini, credo che quest'articolo si debba interpretare in questo senso: che una copia è indispensabile per eseguire la spedizione, ma che non è precluso il diritto allo speditore di richiedere un'altra copia,

al fine di conservarla per sè agli effetti del Codice di commercio.

Interpretata in questo senso la disposizione dell'articolo 92, mi pare che si potrebbe omettere qualsiasi modificazione all'articolo medesimo.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Giolitti.

Giolitti. (*Della Commissione*) Quanto disse testè l'onorevole Pasquale, mi sembra in tutto esatto; le deroghe al Codice non si presumono, quando non sono dichiarate. Qui noi non regoliamo le condizioni del commerciante privato, agli effetti di diritto che possa avere una lettera di porto; noi qui regoliamo le condizioni alle quali è obbligato a sottomettersi colui che vuole spedire una merce per mezzo della ferrovia.

Gli effetti legali poi di una ricevuta, che l'amministrazione può rilasciare, saranno regolati secondo il diritto comune.

L'onorevole Sanguinetti deve tenere presente questo: che il diritto ferroviario è qualche cosa che può essere un po' distinto dalle norme comuni, e che in una convenzione per l'esercizio delle ferrovie non troverebbero sede opportuna le norme di diritto relative agli effetti legali della lettera di porto.

Pasquali. Chiedo di parlare.

Presidente. Ha facoltà di parlare.

Pasquali. Le parole testè dette dall'onorevole Giolitti mi obbligano a parlare nuovamente.

Egli afferma che il diritto ferroviario, quale è sancito dalla legge e dal contratto di cui discutiamo, deve essere qualche cosa di diverso dal diritto comune.

Giolitti. Ho detto: può essere.

Pasquali. Sta bene; sia pure così; può essere. Ma è necessario però aggiungere: che sarà qualche cosa di diverso allorquando siavi un'esplicita dichiarazione nella legge, o nel contratto approvato per legge.

Imperocchè guai a noi se dovessimo ammettere che si possa dare, ad un'interpretazione estensiva del contratto in materia ferroviaria, la possanza d'escludere l'applicazione delle norme generali di legge! Per quanto al contratto di vettura che dal Codice di commercio è regolato, tutte le obbligazioni che ne derivano tra lo speditore ed il vettore sono contemplate nel Codice stesso, salvo le modificazioni che altrimenti per legge vengano espresse.

E giacchè mi trovo a parlare, approfitto dell'occasione per soggiungere che io non credo, riprendendo l'argomento poc'anzi trattato dall'onorevole Sanguinetti, che siavi necessità di una specifica disposizione sull'argomento stesso, neanche di fronte

al dubbio sollevato che l'amministrazione ferroviaria si volesse rifiutare a rilasciare questo secondo esemplare. Perchè colla teoria generale che il diritto comune impone anche in materia ferroviaria, l'amministrazione non potrebbe rifiutarsi di compiere il dovere del vettore di rilasciare una copia di bolletta di spedizione affinchè lo speditore possa di questa valersi a termini e per gli effetti del Codice di commercio.

Quindi, le parole dell'articolo 92 come non possono cambiare la sostanza del Codice di commercio, non credo che si possa temere le stesse autorizzino un rifiuto per parte dell'amministrazione ferroviaria a rilasciare la detta seconda copia del documento di spedizione.

Presidente. Onorevole Sanguinetti, mantiene il suo emendamento?

Sanguinetti. L'onorevole Pasquali ha dissipato in parte i miei dubbi; la Commissione non fu così esplicita, anzi li confermò, imperocchè l'onorevole Giolitti, a nome della Commissione, non ha accettato le dichiarazioni dell'onorevole Pasquali; aggiunse anzi una frase assai oscura, cioè a dire che il diritto ferroviario è diverso dal diritto comune emergente dal Codice di commercio.

Quindi i miei dubbi, risolti dall'onorevole Pasquali, furono riconfermati dall'onorevole Giolitti.

Ora cosa mi era proposto di ottenere coll'emendamento? Che Commissione e Ministero quanto meno dichiarassero che colle parole: che la richiesta di spedizione deve essere presentata in semplice esemplare, non si intese e non si intende punto di pregiudicare le disposizioni del Codice di commercio relative alle girate, e che in ogni caso chiunque abbia diritto di presentare due esemplari anzichè uno solo, per potere appunto usufruire di tutte quelle facoltà che il Codice di commercio concede.

E dappoichè non ho potuto ottenere dichiarazioni esplicite dalla Commissione, io le domando all'onorevole ministro di agricoltura e commercio, a lui che, per istituto, è tutore dei legittimi interessi del commercio.

Giolitti. (*Della Commissione*) Chiedo di parlare.

Presidente. Ne ha facoltà.

Giolitti. (*Della Commissione*) Non ho avuto la fortuna di farmi comprendere dall'onorevole Sanguinetti. Io dissi che qui stiamo facendo un contratto per l'esercizio delle ferrovie, e che non c'è bisogno di ripetere in questo contratto gli articoli del Codice di commercio, ogniqualevolta c'è una disposizione, la quale può avere una correlazione con quella del Codice di commercio. Ecco tutto quello che ho detto. Ora mi pare che questa

dichiarazione non faccia sorgere alcuno dei dubbi ai quali egli ha accennato.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro di agricoltura industria, e commercio.

Grimaldi, ministro di agricoltura e commercio. Ho chiesto di parlare per fare una sola dichiarazione conforme a quella già fatta dall'onorevole Pasquali. Prima però osservo, che invece del secondo esemplare della lettera di porto, si dà la ricevuta di consegna, che è equivalente, giusta l'articolo 94. Quindi non si viola il Codice di commercio. Del resto è evidente, che questo non possa dirsi derogato senza un'esplicita dichiarazione.

Or queste condizioni di trasporto che discutiamo, lungi dal derogare, sono conformi al Codice, ed altro non fanno se non esplicitare e svolgere i principii in esso contenuti.

Presidente. Onorevole Sanguinetti, mantiene Ella o ritira i suoi emendamenti?

Sanguinetti. Li ritiro.

Presidente. Allora resta approvato l'articolo 92, come è stato proposto dalla Commissione. Passiamo all'articolo 93; su questo articolo c'è un altro emendamento proposto dall'onorevole Sanguinetti.

Sanguinetti. Cioè al 92.

Visocchi. Chiedo di parlare.

Presidente. Ne ha facoltà.

Visocchi. Io ho fatto una proposta sull'articolo 92.

Presidente. Ma l'articolo 92 è stato già approvato.

Sanguinetti. Permetta, c'è l'ultimo capoverso...

Presidente. Ma, onorevole Sanguinetti, Ella ha rinunciato agli emendamenti. Io le ho domandato se li manteneva, ed ha detto di no; ed io ho dichiarato approvato l'articolo.

Sanguinetti. Io ho ritirato l'emendamento che era identico a quello dell'onorevole Prinetti; ho ritirato quello relativo al secondo capoverso; ma non ho inteso ritirare quello relativo all'ultimo capoverso dell'articolo.

Presidente. Ma io l'ho interpellato se li ritirava; mi ha detto di sì, ed io ho dichiarato approvato l'articolo.

Sanguinetti. Permetta...

Presidente. Non posso permetter nulla.

Sanguinetti. C'è una questione gravissima nell'ultimo capoverso e non l'abbiamo nemmeno discussa.

Presidente. Non le posso più dar facoltà di parlare sull'articolo 92, poichè è stato approvato.

Sanguinetti. Permetta onorevole presidente. (*Rumori*)

Io mi limiterò a domandare una spiegazione

all'onorevole ministro dei lavori pubblici. Incidentalmente, e per due volte, fu sollevata una questione assai grave, che per ora non ebbe definitiva soluzione; ed è se la Società abbia o non abbia l'obbligo, di far percorrere alle merci la via più breve.

Ella ricorderà, onorevole ministro, come io abbia dimostrato che la Società concessionaria abbia interesse a depauperare le ferrovie complementari a favore delle linee della rete principale... (*Rumori, interruzioni*)

Presidente. Senta onorevole Sanguinetti, io non le posso permettere di parlare sopra un articolo approvato.

Sanguinetti. Permetta, onorevole presidente.

Presidente. È inutile, io non posso più tornare indietro.

Sanguinetti. Chiedo di parlare per un richiamo al regolamento. Mi lascino dire e poi facciamo quello che vogliono.

Io ho detto che ritirava la proposta che riguardava il 2° comma dell'articolo 92; ed ho preso atto delle dichiarazioni dell'onorevole ministro di agricoltura e commercio. Non ho fatto altro. Se l'onorevole presidente crede di fare indirettamente ritirare gli emendamenti, lo faccia pure... (*Rumori, interruzioni*)

Presidente. Lascino dire: le sue osservazioni, onorevole Sanguinetti, non mi toccano, perchè sono troppo superiore a queste sue parole! (*Applausi*)

Sanguinetti. Mi sono spiegato male; non ho inteso di fare appunto all'onorevole presidente, ma voleva accennare a questo, che la questione è così grave...

Presidente. Senta, onorevole Sanguinetti, Ella anzitutto non ha tenuto conto della mia osservazione, ripetuta ogni giorno, cioè che gli emendamenti dovessero essere presentati alla Presidenza un giorno prima perchè potessero essere stampati. Ella invece alle ore 4 di quest'oggi mi ha mandato un volume di emendamenti manoscritti.

In uno di questi fogli che Ella mi ha mandati vi sono tre emendamenti all'articolo 92. Ella li ha svolti tutti e tre. Dopo la risposta del ministro, io le ho domandato se insisteva o se ritirava i suoi emendamenti, non uno, ma tutti; ed Ella mi ha risposto che li ritirava. Dunque io aveva diritto di supporre che Ella avesse receduto anche dall'emendamento all'ultimo comma; ed io non mi sono valso nè di sorprese, nè di verun mezzo meno legale e legittimo. Io non faccio altro, in ogni occasione, che il mio dovere, e respingo qualunque

insinuazione che Ella volesse fare. (*Benissimo! Bravo!*)

Sanguinetti. Io non ho punto inteso d'intaccare la condotta dell'onorevole presidente; io volevo stabilire questo, che ci fu un equivoco, il quale non è dovuto a colpa di nessuno: non è dovuto a colpa mia: non può imputarsi all'onorevole presidente.

C'è un emendamento che io non ho svolto; e poichè l'articolo fu dichiarato approvato, io mi limitavo a domandare spiegazioni al ministro, perchè credo che col regolamento, che si dovrà fare, si possa e si debba rimediare ad un grave inconveniente.

Presidente. Onorevole Sanguinetti, se Ella desidera rivolgere una domanda, è nel suo diritto.

Sanguinetti. È quello che facevo, onorevole presidente. Perchè, lo creda pure, io sarò forse più tenace di quello che dovrei; ma la mia tenacità è dovuta a profonde convinzioni, acquistate con studi accurati.

Presidente. Non lo voglio mettere in dubbio.

Sanguinetti. Dunque, onorevole Genala, la spiegazione che io volevo domandare a Lei è questa. Le Società esercenti hanno interesse di far correre le merci sulle linee della rete principale, anzichè sulle linee complementari, almeno fino a tanto che il prodotto di queste non sia per oltrepassare le lire 15 mila a chilometro. Ora mi pare che con l'ultimo capoverso dell'articolo 92 le Società siano autorizzate a fare tariffe differenziali a danno delle linee complementari. Ivi è dichiarato, che quando lo speditore non indichi la via che intende di far seguire alla spedizione, la Società deve scegliere quella che, in ragione del prezzo, risulta più vantaggiosa allo speditore.

La linea più vantaggiosa, quando la Società non abbia il diritto di far tariffe differenziali, sarebbe la più breve; quindi si doveva dire che deve essere prescelta la linea più breve. Essendosi invece detto che si deve scegliere la via più vantaggiosa, sorge il dubbio che la più breve possa non essere la più vantaggiosa, e quindi che la Società possa stabilire tariffe differenziali a danno delle linee complementari.

Se l'onorevole ministro vorrà darmi una spiegazione soddisfacente, le ne sarò grato; e più di me, le ne sarà grato l'onorevole ministro delle finanze, perchè si precluderà la via a far perdere molti milioni al Tesoro dello Stato.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro dei lavori pubblici.

Genala, ministro dei lavori pubblici. L'onorevole Sanguinetti, che trova milioni dappertutto, non so

come li abbia potuti cavar fuori da quest'ultimo alinea, d'altronde già votato dalla Camera. L'articolo è chiarissimo. Dice che è in facoltà dello speditore d'indicare la via che vuole sia seguita dalla sua merce; ed ove egli non l'indichi, l'amministrazione sceglie la via che in ragione del prezzo rimane più vantaggiosa a chi spedisce. Io non so proprio come l'onorevole Sanguinetti abbia voluto per forza, e in un articolo già votato dalla Camera, includere una questione che non c'entra per nulla. Quindi non ho altra dichiarazione da fare.

Presidente. All'articolo 93 l'onorevole Sanguinetti propone la soppressione del terzo comma.

L'onorevole Sanguinetti ha facoltà di svolgere la sua proposta.

Sanguinetti. Ho proposto la soppressione del terzo comma dell'articolo 93 perchè non so per quale ragione si debba fare una richiesta per ogni vagone, quando uno speditore ne domandi parecchi. Se tutti i vagoni che si richiedono hanno la stessa destinazione e sono diretti allo stesso destinatario, quale ragione vi è di imporre una richiesta per vagone?

La mia proposta adunque ha lo scopo di togliere imbarazzi, perdita di tempo e spese inutili al commercio. D'altra parte la molteplicità delle richieste di spedizione non giova punto alle Società esercenti.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Visocchi.

Visocchi. Io vorrei pregare la Commissione a darmi uno schiarimento sul comma terzo di questo articolo nel quale è scritto:

“ Ogni richiesta di spedizione non può concernere che un solo vagone (eccettuato il caso di merci indivisibili occupanti due o più vagoni congiunti), un solo mittente ed un solo destinatario. ”

Ora io non vorrei che in questa disposizione fosse inavvertentemente stabilita la regola, che quegli che spedisce un carro completo di mercanzia non potesse mettervi dentro merci destinate a diverse persone, come l'altro giorno si disse in riguardo ai colli.

Io credo che le ferrovie concedono le spedizioni a vagone completo con riduzione sulle tariffe ordinarie perchè, in tal modo, non sono obbligate a spedire un vagone per una piccola quantità di merci, e perchè anzi la quantità di merce che può entrare in un vagone la carica un medesimo speditore.

Allora le ferrovie, trovandovi il tornaconto,

danno una diminuzione che è stabilita nelle tariffe speciali che discuteremo.

Ora, io dico: quando uno solo è il mittente che riempie l'intero vagone, che danno fa all'amministrazione della ferrovia, se le merci comprese in esso sono destinate a diverse persone? Io credo che non le venga nessun danno.

Quindi io domando prima schiarimenti alla Commissione, se in questo comma si voglia stabilire questa regola, vale a dire, che tutto il vagone debba essere spedito alla medesima persona, ovvero si voglia provveder semplicemente alle formalità da serbarsi nella redazione delle bollette.

Nell'uno o nell'altro caso domando sempre la soppressione delle parole " ed un solo destinatario „ perchè o esse non significano nulla, o significano troppo.

Se non significano nulla, la Commissione potrebbe consentire di toglierle; se significano troppo, cioè quello che io temo che significhino, allora io più istantemente pregherei la Commissione di prendere in considerazione le ragioni che io ho esposto, e non ammettere la regola che per godere del vantaggio della spedizione a carro completo, ci sia la necessità di spedirla interamente a una sola persona.

Presidente. L'onorevole Corvetto ha facoltà di parlare.

Corvetto, relatore. L'onorevole Sanguinetti domanda la soppressione del terzo comma di questo articolo; cioè delle parole " ogni richiesta di spedizione ecc. „

La Commissione non può accettare questa proposta, perchè, secondo le regole del Codice di commercio, ad ogni unità di trasporto, deve corrispondere una lettera di porto. E questo è il sistema seguito in tutti gli altri paesi, e approvato anche nella conferenza di Berna.

In quanto all'onorevole Visocchi, dichiaro nettamente che non possiamo accettare nemmeno la sua proposta di soppressione delle parole " ad un solo destinatario, „ perchè, secondo quanto è prescritto dal Codice di commercio, per ogni spedizione occorre di avere una lettera di porto, un mittente e un ricevente.

Nulla impedisce che lo speditore possa incaricare il ricevente di distribuire la merce ad altri; ma stando all'articolo 390 del Codice di commercio, e stando anche alla regola delle nostre ferrovie, sancita pure dalla conferenza di Berna, deve esserci un solo mittente e un solo ricevente.

Presidente. L'onorevole Canzi ha facoltà di parlare.

Canzi. Io non spero niente, dal momento che la Commissione ha già dichiarato che non accetta niuna modificazione.

Ma non capisco con quale scopo Commissione e Governo respingano proposte, le quali, ancorchè accettate, non potrebbero mettere menomamente in pericolo i rapporti dei due contraenti. Il contratto non ne sarebbe andato di mezzo, se, per esempio, la Commissione avesse accettata la proposta, che a me sembra molto ragionevole, dell'onorevole Sanguinetti. Ma perchè respingerla?

Esaminiamo tutte proposte, senza badare se provengano dall'una o dall'altra parte della Camera.

Corvetto, relatore. Chiedo di parlare.

Canzi. Ma, in nome di Dio, dove volete andare a cercare una proposta più naturale, più logica di quella dell'onorevole Sanguinetti? Ma quando le merci, per esempio, sono della stessa natura, della stessa qualità (e notate bene che, in genere, il numero dei vagoni è altrettanto maggiore quanto di minor valore è la merce; per esempio, sono frequentissimi i convogli interi di mattoni, di legna da ardere) perchè volete dare il disturbo ai negozianti, agli speditori, i quali poi non appartengono ad una categoria di persone molto istruita, di fare tutte quelle richieste? Io mi ricordo che questa estate sono andato in Svizzera a comperare dei vitelli; vedete che si tratta di una merce che presenta anche qualche difficoltà; ebbene io avevo tre vagoni, ma ho fatto una richiesta sola.

In Svizzera ho trovato tutte le facilità del mondo; ma quelle facilità sono scomparse, una volta che, passato il confine, sono ritornato in Italia.

Io, ripeto, non suppongo che si accetti la proposta dell'onorevole Sanguinetti, perchè ormai è stata respinta, e certamente la Commissione non vorrà adesso revocare la decisione presa. Ma io prego il relatore di osservare se convenga continuare in questo sistema, di respingere anche le proposte più utili.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Corvetto.

Corvetto, relatore. Io non posso lasciare senza risposta le parole dell'onorevole Canzi, perchè credo di non aver mai mancato di riguardo a nessuno. Forse la mia parola, non tanto melliflua, non potrà tornare a taluni molto grata; ma io non ho mai mancato di riguardo a nessuno, e me ne appello all'onorevole Sanguinetti per primo. Avrò parlato, forse, duramente; ma quello che ho voluto dire è questo: che ogni vagone si considera una unità di trasporto e che ad ogni unità di trasporto deve ri-

spondere una nota di trasporto. Se, per una combinazione qualunque occorre scindere il treno, non ci deve essere una nota di spedizione per ogni vagone?

Così io vedo la questione. Ma creda l'onorevole Canzi che io, lo ripeto, non ho mai mancato di riguardi ad alcuno.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Sanguinetti.

Sanguinetti. Quando mi si dimostra che le mie proposte non sono ragionevoli, se di questa irragionevolezza mi persuado, le ritiro senza difficoltà, perchè non pretendo all'infallibilità. Quando però non mi si danno delle buone ragioni, o le ragioni sono come quelle addotte dall'onorevole Corvetto, mi duole, ma debbo insistere, e pretendere che la Camera si pronuncii, e, se lo crede, le respinga.

L'onorevole Corvetto ha detto che il vagone si debbe considerare come l'unità di trasporto, e che quindi si deve fare una richiesta per ogni vagone. Ma l'onorevole Corvetto avrebbe dovuto prima dimostrarmi che presso le amministrazioni ferroviarie delle altre nazioni sia richiesta una bolletta per ogni vagone, ciò che non gli sarebbe stato possibile.

Vuole che le dica io la ragione di questa disposizione? Questa disposizione non fu inserita nell'interesse del commercio, ma fu inserita nell'interesse della Società esercente. Molte delle clausole dei contratti, delle quali la responsabilità non può risalire all'onorevole Corvetto, mirano più all'utilità della Società esercente, che agli interessi veri e legittimi del paese. La ragione, ad ogni modo, della richiesta per ogni vagone, la si trova nelle parole, che si leggono nella memoria del Circolo industriale e commerciale di Milano. Sono queste:

« È prescritta una nota di spedizione per ciascun vagone; quindi molteplicità di note e di spese. Ne segue l'obbligo di ritirare la merce man mano che arriva; il che, quando si tratta di grossi carichi diretti ad un solo destinatario, può essere di danno. »

Quando si tratta di parecchi vagoni, (e parecchi vagoni occorrono soventi, non solo per le merci accennate dal mio amico l'onorevole Canzi, ma, per esempio, anche pei carboni, poichè alle volte si fanno spedizioni di otto o dieci vagoni di carbone) la Società, richiedendo una nota di spedizione per ogni vagone, ottiene questo scopo, di poter consegnare la merce vagone per vagone, anzichè in una sol volta per tutti i vagoni.

Qualche volta occorre realmente di dover scom-

porre i treni, e far proseguire una parte dei vagoni, trattenendone l'altra. Ora, siccome la Società concessionaria deve consegnare le merci in un dato periodo di tempo, così il ritardo, quando si abbia a verificare, si verificherebbe, non per la intera spedizione, ma per una parte soltanto di essa. E questo giova alla Società; ma non giova, anzi danneggia il commercio; perchè chi attende una data quantità di merce, predispone i mezzi per ritirarla tutta; mentre, conservando l'articolo come si trova concepito, non la potrà avere che a periodi diversi.

Ma le ferrovie non sono fatte per le Società esercenti, sono fatte per soddisfare alle esigenze dei trasporti; e non vi è ragione al mondo, per cui un'unica spedizione debba essere frazionata, in relazione alla capacità di ogni singolo vagone.

Il vantaggio che, con quest'articolo, si vuole procurare alla Società concessionaria, si traduce in un danno per il commercio. E ciò io non trovo corretto; e per ciò appunto proposi che la richiesta di spedizione non sia limitata al vagone.

L'ho detto e lo ripeto: in tutte queste condizioni di trasporto non si è mirato tanto a tutelare gli interessi del commercio, quanto a favorire la Società esercente.

E voi agl'interessi del commercio non avete provveduto, e li sacrificate ai comodi ed alle convenienze delle Società esercenti.

Mantengo la mia proposta; la Camera la respinga; una più, una meno, poco monta.

Presidente. Dunque l'onorevole Sanguinetti propone la sospensione del terzo comma dell'articolo 93.

Visocchi. Chiedo di parlare.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Visocchi.

Visocchi. Io ho domandato di parlare per ringraziare la Commissione degli schiarimenti che ha voluto darmi, e per prenderne atto. L'onorevole relatore Corvetto ha dichiarato che il dovere di far diverse bollette per ogni vagone, per ogni destinatario, è una formalità perchè si facciano facilmente le operazioni di consegna e di riconsegna delle merci. Però ha soggiunto che niente toglie, niente impedisce che nel medesimo vagone si possano mettere le merci indirizzate a diversi destinatari, purchè la briga di distribuirle sia affidata ad essi medesimi.

Io prendo atto di tali dichiarazioni che, poste come conclusione di questa discussione, saranno commento dell'articolo, e nel caso che si voglia pigliare in contravvenzione uno speditore, che in un dato vagone faccia spedizione a due destina-

tari servendosi di una sola bolletta indirizzata ad uno di essi, l'essere stato ciò ammesso nell'atto della creazione della legge, valga a scagionarlo da qualunque imputazione di volontà di frodare l'amministrazione. (*Bene!*)

Presidente. L'onorevole Lazzaro ha facoltà di parlare.

Lazzaro. Faccio osservare all'onorevole mio amico Visocchi ch'egli spera troppo dalle dichiarazioni della Commissione, se crede che queste valgano a sottrarre lo speditore da quelle multe che sono stabilite nelle disposizioni che stiamo discutendo. Io avrei desiderato qualcosa di più, perchè le dichiarazioni rimangono come una discussione accademica, e perciò valgono nulla.

Presidente. Verremo ai voti.

L'onorevole Sanguinetti propone la soppressione del terzo comma dell'articolo 93 così concepito:

“ Ogni richiesta di spedizione non può concernere che un solo vagone (eccettuato il caso di merci indivisibili occupanti due o più vagoni congiunti), un solo mittente ed un solo destinatario. ”

Chi è d'avviso d'approvare la soppressione di questo comma è pregato di alzarsi.

(*La Camera non approva.*)

Rimane dunque approvato l'articolo 93 com'è proposto.

All'articolo 95 l'onorevole Maurogò nato propone un emendamento.

Ha facoltà di svolgerlo.

Maurogò nato. La Camera di commercio di Venezia ha trasmesso recentemente una memoria la quale riguarda specialmente la riforma di alcune tariffe, e spero che la Commissione e la Camera vorranno a suo tempo prenderla in considerazione.

In questa memoria si fanno anche delle osservazioni intorno alle condizioni dei trasporti che stiamo discutendo, e perciò mi sento obbligato a dire qualche parola.

Non posso tacere però che mi fa pena il vedere come in questo contratto si contengano alcune disposizioni, che sono assolutamente regolamentari e che noi stiamo per sancire nel presente disegno di legge; talchè se un giorno volessimo modificarle sarà forse necessaria una nuova legge.

Una di queste disposizioni concerne l'articolo 95, nel quale, al sesto comma, secondo la formula della Commissione, si dice:

“ I colli di merci da trasportarsi, tanto a grande

quanto a piccola velocità, ad esclusione delle partite a vagone completo, debbono avere un indirizzo chiaro e preciso del destinatario e della stazione a cui sono diretti, oltre le marche e i numeri riportati sulla richiesta di spedizione ”.

Ora questa disposizione è molto gravosa pel commercio, perchè, se si dovessero spedire, per esempio, 50 sacchi di caffè, ad ogni sacco dovrebbero aggiungere l'indirizzo chiaro e preciso del destinatario con le marche, numeri, ecc.

C'è fra le altre il pericolo per lo speditore di render pubblici i suoi affari; e le rappresentanze di altre Case rivali, trovandosi alla stazione, potrebbero profittare della occasione per prender nota delle Case alle quali si fa la spedizione e tentare così di guadagnarsi quelle clientele.

La formula proposta dal Ministero mi sembra migliore; essa era così concepita:

“ Di regola i colli di merci da trasportarsi tanto a grande, quanto a piccola velocità, ad esclusione delle partite a vagone completo, debbono avere un indirizzo chiaro e preciso del destinatario e della stazione a cui sono diretti, oltre le marche e i numeri riportati sulla richiesta di spedizione. ”

Con la frase di regola le Società avrebbero avuta una facoltà discrezionale per dispensare in alcuni casi gli speditori da queste pratiche; invece con la forma proposta dalla Commissione non l'avrebbero più, perchè il precetto sarebbe tassativo e generale.

Per questi motivi io propongo che all'articolo della Commissione si sostituisca quello del Ministero, il quale, spero, non vorrà dar torto a se stesso, e perciò dichiarerà di accettare la mia proposta.

Presidente. L'onorevole Corvetto ha facoltà di parlare.

Corvetto, relatore. Dall'insieme delle poche parole che ha pronunziate l'onorevole Maurogò nato, a me pare di aver compreso che, a suo avviso, queste condizioni dei trasporti dovrebbero restare assolutamente immobili, non essere suscettibili di perfezionamenti; noi invece riteniamo che, come si possono cambiare le tariffe, si possano anche variare le condizioni. Si terrà ad ogni modo conto di tutte quelle osservazioni che furono fatte nella discussione, e che risulteranno buone dalla pratica.

Del resto, la Commissione ha proposta la soppressione della frase di regola, che si trovava nell'articolo proposto dal Ministero come assolutamente inutile.

Prinetti. Chiedo di parlare.

Corvetto, relatore. Del resto, non ne facciamo una questione. Se questo basta a compiacere l'onorevole Maurogò nato, non abbiamo difficoltà di accettare la sua proposta.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Prinetti.

Prinetti. Non è più il caso, poichè mi pare che le cose si siano conciliate, e la Commissione abbia accolta la proposta dell'onorevole Maurogò nato.

Presidente. Ma il Ministero l'accetta?

Grimaldi, ministro di agricoltura e commercio. Dal momento che la Commissione non fa alcuna difficoltà a ripristinare le parole di regola, che sono contenute nel progetto ministeriale, non può esservi difficoltà da parte del Governo, lieto così di aver potuto soddisfare l'onorevole Maurogò nato.

Presidente. Do lettura dell'emendamento proposto dall'onorevole Maurogò nato ed accettato dal Ministero e dalla Commissione:

“ Aggiungere al sesto comma dell'articolo 95 la frase di regola prima delle parole *i colli.* ”

Chi l'approva è pregato d'alzarsi.

(È approvato.)

Sanguinetti. Chiedo di parlare.

Presidente. Ne ha facoltà.

Sanguinetti. Quando fosse approvato l'emendamento che propongo all'articolo 97, si potrebbero tassare le merci voluminose meglio di quello che sia possibile coll'articolo come fu modificato dalla Commissione; perchè vi sono delle merci voluminose le quali non potrebbero assolutamente arrivare ad una compressione di 150 chilogrammi al metro cubo; come ve ne sono delle altre che non potrebbero assolutamente comprimersi a 200 chilogrammi.

Se si vuol far cosa seria, se si vuol tener conto delle merci voluminose ed aumentare la tariffa del loro trasporto, bisogna modificare il disposto delle lettere a) e b) dell'articolo, limitando la compressione a 120 e 180 chilogrammi, invece di 150 e 200.

Riguardo alle merci che debbono essere contemplate dal disposto della lettera a), ed a quelle che debbono essere contemplate dalla lettera b), ne discorremo quando verrà in discussione la tabella della nomenclatura e classificazione.

Ma per ispiegare il mio concetto, io debbo riferirmi ad un esempio, che citai nella discussione generale, cioè a dire a quello dei bozzoli sfarfallati, i quali non si possono comprimere a 150 chilogrammi al metro cubo; ma soltanto a 120 chilogrammi.

Ora se non ammettete il grado minimo della compressione a 120 chilogrammi a metro cubo, io dovrei oppormi a che i bozzoli sfarfallati siano considerati come merci voluminose. Lo stesso dicasi di altre merci..... (*Rumori e conversazioni al banco della Commissione*)

Dunque, onorevole Commissione ed onorevole ministro del commercio, la proposta che faccio relativamente all'articolo 97 tende a meglio classificare le merci, che debbono essere considerate come voluminose. Se questa proposta fosse accettata molti inconvenienti sarebbero tolti, molti lamenti si farebbero tacere, specialmente da parte dei cotonieri, dei lanaiuoli, dei setaioli.

Non posso nutrire la fiducia che la mia proposta sia accettata, però ho creduto opportuno di farla per dimostrare che il contratto, quando se ne avesse la volontà, si potrebbe migliorare d'assai.

Del resto, si approvi o non il mio emendamento, io mi riservo di fare delle altre proposte, quando verrà in discussione la tabella della nomenclatura. Ho voluto però avvertire la Commissione, che, accettandosi il mio emendamento, sarebbero evitate altre mie proposte.

Non ho fatto la parte del diavolo, bensì la parte dell'angelo tutelaro (*Si ride*) di questi famosi contratti. Con ciò però non intendo dire che se il mio emendamento fosse accettato, io darei il mio voto favorevole alle convenzioni.

Presidente. Allora si risparmi tante fatiche onorevole Sanguinetti. (*ilarità*)

Sanguinetti. No, perchè se le convenzioni devono essere approvate, sarà sempre bene che sieno migliorate.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Corvetto.

Corvetto, relatore. La Commissione non può accettare la proposta dell'onorevole Sanguinetti. Essa non ha preso mica questa questione alla leggiera, e l'accennò nella discussione generale. La Commissione ritiene così, che per qualche merce, quando si tratterà della classificazione merci, si potrà forse trasformare la W in V semplice ma non tutto quello che l'onorevole Sanguinetti vorrebbe.

L'onorevole Sanguinetti vorrebbe che la semplice V avesse 180 chilogrammi invece di 200. Ma prenda lo stato di fatto, e vedrà che questo non è possibile. Sarebbe un regresso.

Per spiegare bene la cosa mi sarebbe necessario di fare un lungo discorso, perocchè dovrei esporre alla Camera lo stato attuale delle cose e metterle in confronto con le proposte che ora vi stanno dinanzi. Ma non voglio tediarvi; e anche

qui taglierò corto. Mi limiterò a dirvi essere ben naturale che le merci, le quali, o per la loro specie o per il modo col quale vengono presentate alla spedizione, occupano nelle vetture uno spazio eccessivo, debbano essere soggette a una soprattassa. Questo è naturale: e così si pratica su tutte le ferrovie del mondo. Ora, noi abbiamo cercato che questa soprattassa fosse ristretta al giusto e al possibile; e che in ogni modo le nuove disposizioni tornassero più vantaggiose delle esistenti. E questo noi riteniamo di avere ottenuto. Se per avventura avremo commesso qualche errore e nel discutere la classificazione delle merci ci saranno fatte rilevare: ebbene li emenderemo.

Per questo è che la Commissione non potrebbe modificare la sua proposta. Quando poi verremo alla classificazione delle merci, allora vi faremo una proposta, che non so se sarà accettata dal Governo, rispetto ai bozzoli sfarfallati e doppioni pei quali noi vi proporremo di cambiare la W, in una V semplice.

Presidente. L'onorevole Sanguinetti propone adunque che nel paragrafo a) dove si dice: " 150 chilogrammi „ si dica: " 120 chilogrammi „ e al paragrafo b) si dica: " 180 chilogrammi, invece di 200. „

Pongo a partito questi due emendamenti dell'onorevole Sanguinetti che sono fra loro connessi.

Chi li approva è pregato d'alzarsi.

(Non sono approvati.)

Così rimane approvato l'articolo 97 quale è proposto dalla Commissione e dal Ministero.

All'articolo 98 l'onorevole Visocchi ha presentato un emendamento.

Visocchi. L'ho ritirato.

Presidente. Allora, rimane una proposta sospensiva dell'onorevole Sanguinetti. Ha facoltà di parlare.

Sanguinetti. Qui c'è una questione così grave che non so come la si voglia discutere ora. Nell'articolo 98 è data nientemeno che la facoltà all'amministrazione ferroviaria di aumentare del 50 per cento i prezzi di trasporto per quelle merci che, a suo giudizio, richiedano cure particolari nel trasporto. Non c'è nessun limite alla libertà d'azione della Società.

L'amministrazione ferroviaria potrebbe ritenere che tutte le merci richiedano nel trasporto cure particolari, ed allora per tutte potrebbe aumentare il prezzo di trasporto del 50 per cento. Io mi sono limitato ad accennare per ora la questione, per domandare alla Camera se crede che si debba discutere e deliberare questa sera. E lo

Stato il quale abbandona le sue alte prerogative e le deferisce alle Società. Io faccio proposta formale che si rinvii questa discussione a domani.

Presidente. Chi è d'avviso di approvare questa proposta sospensiva è pregato di alzarsi.

(Dopo prova e controprova la proposta sospensiva dell'onorevole Sanguinetti è respinta.)

Ha facoltà di parlare l'onorevole Sanguinetti.

Sanguinetti. Ho detto e ripeto che con questo articolo lo Stato rinuncia ad una delle sue più alte prerogative per deferirla alla Società.

Ora soggiungo che è questo uno di quei patti così leonini che non si comprende come un Governo abbia potuto accettarlo; perchè evidentemente non è al Governo che abbia potuto venire in testa un patto di questa natura; egli lo ha subito perchè la Società glielo ha imposto.

Voi date con questo articolo facoltà alla Società di aumentare del 50 per cento la tariffa per tutte le merci, perchè lasciate in balia assoluta di essa lo stabilire le merci per le quali si richiedano cure particolari.

È un'enormità codesta che oltrepassa ogni limite; non trovo una frase che sia più appropriata e nello stesso tempo parlamentare.

Può la Camera subire nella sua coscienza una clausola di questa fatta? Potete voi dare il paese mani e piedi legato in balia di una Società anonima? Noi sappiamo quali sono i banchieri coi quali abbiamo contrattato oggi, non sappiamo quali saranno fra uno o due anni i rappresentanti di questa Società anonima.

Vogliate considerare, o signori, la gravezza di questa clausola; vogliate anche, se vi basta l'animo, approvarla. Assumetene voi la responsabilità. Si comprenderebbe la sua approvazione se nessuno ne avesse rilevata la gravità; non si comprenderà dopo la protesta, e protesta solenne, che io ho elevato ed elevo contro di essa.

Io mi ribello, lo ripeto, a questa disposizione che non so comprendere in un Governo serio.

Voci a destra. Oh! oh!

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Corvetto.

Corvetto, relatore. Veramente noi non avevamo veduto il finimondo in questo articolo, perchè nella parola " amministrazione „ credevamo che ci fosse compreso anche il consenso del Governo, come in altri atti consimili.

Ma dopo lo spavento che ci ha messo l'onorevole Sanguinetti noi proponiamo che si dica: " l'amministrazione, consenziente il Governo. „ *(Si ride)*

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Prinetti.

Prinetti. Io sono stato preceduto dall'onorevole Corvetto. Neppur io aveva veduto il finimondo in questa disposizione, perchè aveva preso alla lettera la dichiarazione fatta dal Governo fin da principio, che s'intendeva sempre riservato il suo consenso per questa disposizione. Ma poichè l'onorevole Commissione propone appunto che questa riserva sia messa in modo esplicito nell'articolo, non ho più nulla da aggiungere, e accetto la proposta della Commissione.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro di agricoltura e commercio.

Grimaldi, ministro di agricoltura e commercio. Se mi permettono, faccio una dichiarazione all'onorevole Sanguinetti.

Il consenso del Governo s'intendeva già in questo, come negli altri casi, e mi pare di averlo più volte dichiarato. Ma ad ogni modo, per dare una maggiore cautela acconsento anche io che si espliciti chiaramente questo concetto. Esso può essere contenuto nell'ultimo comma, col dirsi: "L'amministrazione col consenso del Governo."

Voci. No! no!

Grimaldi, ministro di agricoltura e commercio. Oppure può essere iscritto nel primo comma. È lo stesso; il Governo non vi si oppone.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Marcora.

Marcora. Parmi che la frase che si vuole includere dovrebbe collocarsi nel primo capoverso dopo le parole *di aumentare*, cioè: "L'Amministrazione si riserva il diritto di aumentare, previo consenso del Governo, ecc."

Prinetti. Chiedo di parlare.

Baccarini. Chiedo di parlare.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Prinetti.

Prinetti. Io voleva dire appunto la stessa cosa. Dopo la parola *aumentare* aggiungere, *salvo* o *previo il consenso del Governo*.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Baccarini.

Baccarini. A me pare che il consenso del Governo sia necessario per una cosa sola, per l'aumento del 50 per cento. Mi pare dunque che si potrebbe dire:

"L'Amministrazione si riserva il diritto di aumentare la tassa del 50 per cento, *previa l'approvazione del Governo*." (Bene!)

Presidente. O meglio: "potrà col consenso del

Governo aumentare del 50 per cento, ecc." (Bene!)

Grimaldi, ministro di agricoltura e commercio. Va bene, accettiamo quest'ultima forma.

Presidente. Onorevole Sanguinetti, insiste Ella nella sua proposta sospensiva?

Sanguinetti. La ritiro dal momento che colle modificazioni accettate ho raggiunto lo scopo che mi ero proposto. E ciò constatato, lieto che il fatto provi che la Opposizione qualche cosa di meno peggio riesce ad ottenerla. (Si ride)

Presidente. Do quindi lettura dell'articolo 98, con la modificazione proposta dalla Commissione ed accettata dal Governo:

"*Merci richiedenti cure particolari nel trasporto.* — Per le merci richiedenti cure particolari nel trasporto, come, per esempic, quelle infiammabili od esplodenti, acidi minerali, liquidi in recipienti di vetro non incassati, ecc., l'Amministrazione potrà, col consenso del Governo, aumentare le tasse del cinquanta per cento, salvo che sia stato altrimenti provveduto nelle singole tariffe.

"L'Amministrazione indicherà al pubblico mediante avvisi le merci a cui è applicabile siffatta disposizione."

Chi l'approva è pregato d'alzarsi.

(È approvato.)

All'articolo 100 l'onorevole Visocchi ha fatto una proposta. Ha facoltà di svolgerla.

Visocchi. Onorevole presidente, l'ora è tarda ed a me pare di essere indiscreto, parlando tante volte in questa seduta. Non mi sembra che la questione sia da trattarsi a quest'ora; quindi la pregherei di rimandare a domani questa discussione, tanto più che debbo parlare abbastanza lungamente.

Presidente. Allora rimanderemo a domani il seguito di questa discussione.

Annunzio e svolgimento di una domanda d'interrogazione.

Presidente. Annunzio alla Camera la seguente domanda d'interrogazione:

"I sottoscritti chiedono di interrogare l'onorevole presidente del Consiglio, ministro dell'interno, intorno a nuovi danni nel comune di Campomaggiore.

"Fortunato, Lacava, Buano, Rinaldi Antonio."

Prego l'onorevole presidente del Consiglio di dire se e quando intenda di rispondere a questa domanda d'interrogazione.

Depretis, presidente del Consiglio, ministro dell'interno. Io sarei disposto a rispondere fin d'ora, poichè credo che si tratti di cosa breve.

Presidente. Allora l'onorevole Fortunato ha facoltà di svolgere la sua interrogazione.

Fortunato. Mi sbrigo in due parole.

Alcuni giorni fa, l'onorevole Branca, che ora è assente da Roma, interrogò l'onorevole presidente del Consiglio intorno al pericolo, che a causa di una frana, sovrastava imminente e minaccioso al comune di Campomaggiore; e l'onorevole presidente del Consiglio assicurò l'onorevole Branca, che il Governo avrebbe fatto del suo meglio per venire in aiuto di quel povero comune.

Intanto stamani a quanti siamo deputati della Basilicata, oggi presenti in Roma, è giunta dalle autorità locali la notizia, triste ma non inaspettata per noi, che avendo la frana fatto e compiuto il suo corso, tutto quanto l'abitato è oramai letteralmente crollato. (*Senso*)

E l'affermazione telegrafica delle autorità locali ci viene confermata da una lettera del marchese Cutinelli Rendina, senatore del regno.

Egli scrive: " Campomaggiore non esiste più, questa è la pura verità. Il suolo sul quale giaceva tutto il paese, si è abbassato man mano di otto metri, scendendo a valle; e poichè la frana è progredita di giorno in giorno a vista d'occhio, la rovina totale del paese è un fatto compiuto. I 1500 abitanti, (fortunatamente era un paese molto piccolo), sono tutti senza tetto e senza pane, sparsi per le campagne, perchè tutto è disperso e sepolto sotto le macerie. Occorrono pronti soccorsi, perchè almeno la popolazione sia raccolta in apposite baracche, il cui costo non può oltrepassare le lire 30,000. "

Ora io domando all'onorevole presidente del Consiglio, anche a nome degli onorevoli Lacava, Buano e Rinaldi Antonio, se egli ha conoscenza dell'entità vera del danno, e, nell'affermativa, se e come intenda di provvedere efficacemente a un tanto disastro.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole presidente del Consiglio.

Depretis, presidente del Consiglio. Sin da quando ho risposto alla interrogazione rivoltami dall'onorevole Branca, io non ho dissimulato la gravità del doloroso avvenimento, quale appariva già per le prime notizie; e però le informazioni che si

sono avute in appresso non tornarono neppure a me inaspettate.

Il Governo provvide prontamente, come era suo debito, perchè le popolazioni povere danneggiate dall'infortunio fossero efficacemente sussidiate; mandò all'autorità politica della provincia i fondi occorrenti, e dispose che il Genio civile studiasse la convenienza di baraccamenti provvisori nei quali ricoverare la popolazione, la quale, quantunque si fosse sparsa per le masserie vicine non colpite dalla frana, e nell'edificio, il solo veramente considerevole, del senatore Cutinelli, aveva pur bisogno di essere ricoverata.

Le notizie pervenute al Governo ultimamente, come già le prime, confermarono, se anche non letteralmente, quelle date dall'onorevole Fortunato e dall'onorevole senatore Cutinelli; e io debbo dire che il disastro è veramente grave.

E poichè io ho dichiarato che il Governo provvederà a questo caso pietoso, come ha provveduto ad altri simili, quelli, per esempio, del comune di Tripi in Sicilia, e del comune di Castel Frenzano negli Abruzzi, comuni che essi pure patirono gravi danni, io dichiaro all'onorevole Fortunato che il Governo ha dato istruzioni alle autorità politiche perchè siano affrettate le indagini necessarie per precisare ufficialmente l'entità dei danni e la natura dei provvedimenti che siano da prendere.

Ma questi provvedimenti certo non poterono mai, nè potrebbero essere presi coi mezzi che sono a disposizione del Governo, e pertanto io dichiaro fin d'ora che il Governo, appena gli siano giunte tutte le notizie necessarie, delle quali intanto farà sollecitazione, è disposto a presentare un disegno di legge per venire in aiuto della popolazione del comune del quale l'onorevole Fortunato ha testè ricordato i gravi danni patiti.

Presidente. L'onorevole Fortunato ha facoltà di dire se sia o no soddisfatto delle dichiarazioni avute dall'onorevole ministro dell'interno.

Fortunato. Mi dichiaro soddisfatto, e prendo atto della promessa dell'onorevole presidente del Consiglio, tanto a nome dei colleghi presenti, quanto a nome dei colleghi assenti della provincia di Basilicata.

Presidente. Così rimane esaurita la interrogazione dell'onorevole Fortunato.

Domani alle ore 2 pomeridiane seduta pubblica.

La seduta è levata alle ore 6,45.

Ordine del giorno per la tornata di domani.

1° Verificazione di poteri (Elezione contestata del collegio di Grosseto).

2° Continuazione della discussione sul disegno di legge per l'esercizio delle reti ferroviarie Mediterranea, Adriatica e Sicula e costruzione delle strade ferrate complementari. (206-241)

3° Discussione di una risoluzione proposta dal deputato Bonacci relativa a disposizioni della legge per la riforma della legge comunale e provinciale.

4° Seguito della discussione sul disegno di legge per modificazioni della legge sull'ordinamento dell'esercito, e sui servizi dipendenti dall'Amministrazione della guerra. (181)

5° Provvedimenti relativi alla marina mercantile. (149) (*Urgenza*)

6° Responsabilità dei padroni ed imprenditori nei casi di infortunio degli operai sul lavoro. (73) (*Urgenza*)

7° Ordinamento dei Ministeri e istituzione del Consiglio del Tesoro. (187) (*Urgenza*)

8° Disposizioni intese a promuovere i rimborsamenti. (35) (*Urgenza*)

9° Stato degli impiegati civili. (68) (*Urgenza*)

10° Modificazioni ed aggiunte al titolo VI, allegato F, della legge sulle opere pubbliche. (31) (*Urgenza*)

11° Riconoscimento giuridico delle Società di mutuo soccorso. (127) (*Urgenza*)

12° Abolizione delle decime e di altre prestazioni fondiari. (86) (*Urgenza*)

13° Pensioni degli impiegati civili e militari, e costituzione della Cassa pensioni. (22) (*Urgenza*)

14° Estensione alle provincie Venete, di Mantova e di Roma della legge sulla coltivazione delle risaie. (194) (*Urgenza*)

15° Ampliamento del servizio ippico. (208) (*Urgenza*)

16° Disposizioni intorno alla minuta vendita delle bevande nei comuni chiusi. (79) (*Urgenza*)

17° Provvedimenti relativi alla Cassa Militare. (23)

18° Modificazioni alla legislazione sugli scioperi. (114)

19° Impianto graduale del servizio telegrafico. (190)

20° Impianto di un osservatorio magnetico in Roma. (207)

21° Riforma della legge provinciale e comunale. (1)

22° Istituzione della riserva navale. (198)

23° Riordinamento della imposta fondiaria. (54)

24° Disposizioni sul divorzio. (87)

25° Convenzione di amicizia, di commercio e di navigazione tra l'Italia e il Madagascar. (227)

26° Approvazione di contratti di vendita di beni demaniali. (263) (*Urgenza*)

27°-28° Convalidazione di Decreti reali di prelevamento dal fondo per le spese impreviste per l'esercizio finanziario dal 1° gennaio al 30 giugno 1884. (172-219)

29° Maggiori spese nel bilancio definitivo del 1883. (186)

30° Abolizione dell'eratico e pascolo nelle provincie di Treviso e di Venezia e del diritto di pascolo e boscheggio nella provincia di Torino. (271) (*Urgenza*)

31° Spese straordinarie da inscrivere nel bilancio del Ministero della guerra per gli esercizi dal 1885 al 1892. (182) (*Urgenza*)

32° Provvedimenti per Assab. (242) (*Urgenza*)

33° Modificazioni della legge sull'imposta di ricchezza mobile. (292)

PROF. AVV. LUIGI RAVANI

Capo dell'ufficio di revisione.

Roma, 1885. — Tip. della Camera dei Deputati
(Stabilimenti del Fibreno).